

CLXXXII.

## TORNATA DI SABATO 20 FEBBRAIO 1892

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

## INDICE.

BARZILAI e IMBRIANI fanno alcune dichiarazioni sul processo verbale.

FRASCARA presenta la relazione sul disegno di legge per l'affrancamento dei censi, canoni e livelli.

Seguito della discussione del disegno di legge sugli atti giudiziari e sui servizi di cancelleria.

NOCITO, FACHERIS, COCCO-ORTU, INDELLI, SPIRITO, IMBRIANI, CIBRARIO, relatore, e CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia, prendono parte alla discussione.

Votazione nominale per il passaggio alla discussione degli articoli di questo disegno di legge.

Comunicansi domande d'interrogazione e d'interpellanza.

La seduta comincia alle 2.10 pomeridiane.

**Suardo**, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

**Barzilai**. Domando di parlare sul processo verbale.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare.

**Barzilai**. Onorevole presidente, io credevo di aver ieri diritto di parlare, quando Ella questo diritto mi ha negato.

L'onorevole Luigi Ferrari aveva chiuso il suo discorso dichiarando che lasciava intera la responsabilità dei suoi atti al Governo. Ora, sia che con questa frase egli intendesse di alludere al ritiro della sua mozione, sia che intendesse mantenere la mozione stessa, io avevo il diritto di parlare: nel primo caso, per oppormi, a norma dell'articolo 107 bis del regolamento al ritiro della mozione, nel secondo per rispondere alle dichiarazioni con le quali il ministro dell'interno l'aveva respinta.

Questo per la parte regolamentare.

Però un'altra ragione, più forte, faceva sorgere in me il diritto di parlare, ed era una ragione di ordine morale.

Ella, onorevole signor presidente, aveva concesso all'onorevole ministro dell'interno di entrare nel merito della questione, di svolgere l'argomento sul quale noi richiamavamo ieri la sua attenzione e quella della Camera. Or bene, non le sarà sfuggito che, entrando nel merito, l'onorevole ministro ha fatto degli apprezzamenti intorno agli intendimenti dei deputati i quali quella mozione avevano presentato, ed apprezzamenti tali che avrebbero potuto far credere che quei deputati volessero promuovere l'agitazione del Paese all'interno ed il discredito all'estero.

E questo sospetto poteva ricadere di preferenza su coloro che, come me, si sono trovati ad avere qualche parte, sebbene modestissima, negli ultimi fatti di Roma, poteva ricadere a preferenza sopra di me, che credo, e fermamente credo, di essere stato, in questa occasione, con altri colleghi, non declamatore, o agitatore, o fomentatore di disordini, ma sincero coadiutore, per quanto, lo ripeto, modesto, dell'opera del Governo.

Perciò io credevo, e credo, che fosse in me preciso il diritto di rispondere all'onorevole ministro, che in quei termini aveva parlato. E voglio dire che, apponendo la mia firma a quella mozione, non ho mai inteso di dire che la situazione di Roma sia intrinsecamente anormale. No; ho voluto dire che la credo resa anormale, come quella di Milano e di Torino, dalla politica economica e finanziaria del Go-

verno, la quale comincia con la sospensione dei lavori per ottenere il pareggio del bilancio, e finisce con la demolizione dei castelli medioevali per dare lavoro agli operai disoccupati. (*Approvazioni all'estrema sinistra*).

Ho voluto dire che è anormale, dopo aver dichiarato...

**Presidente.** Questo non ha a che fare col processo verbale. (*Rumori all'estrema sinistra*).

**Barzilai.** Mi lasci parlare; devo spiegare...

**Imbriani.** Ha lasciato parlare tanto il ministro dell'interno!

**Presidente.** Onorevole Imbriani, mi lasci fare il mio dovere!

**Barzilai.** Ho voluto dire che era anormale, per esempio, il fatto che coloro, i quali dichiararono documento di meschinità e di mancanza di coraggio la legge Crispi su Roma, venissero dinnanzi a noi a stralciare tutto quello che di buono quella legge aveva fatto.

Ho voluto dire che era anormale istruire dei processi, come oggi si fa dalla questura, dichiarando preventivamente anarchici cittadini che non si sa ancora che cosa abbiano fatto, e veder poi dinnanzi ai tribunali gli agenti ausiliari fare deposizioni inventate.

**Presidente.** (*Con forza*) Onorevole Barzilai, non posso lasciarla continuare.

**Barzilai.** L'ha riconosciute tali lo stesso presidente del tribunale. Del resto, onorevole presidente, non continuo, dico solo una cosa all'onorevole ministro Nicotera. Egli ha rievocato ieri una pagina gloriosa della sua vita passata. Io credo che non ci sia qui nessuno il quale voglia contrastargli quella gloria. Ma lasci a me il diritto di dirgli, che preferisco il Giovanni Nicotera amico di Garibaldi, di Pisacane, di Benedetto Cairoli, di Nicola Fabrizi, al Giovanni Nicotera, il quale deve venire qui a dichiararsi amico carissimo dell'onorevole Piero Lucca. (*Vivi rumori a destra*).

**Nasi Carlo.** È un galantuomo!

**Barzilai.** È un galantuomo, ma ha seduto per tanti anni sui banchi opposti a quello dell'onorevole Nicotera!

**Nasi Carlo.** I galantuomini non siedono soltanto su quei banchi!

**Cavallotti.** (*Rivolgendosi al vicino*). Che cosa vuole quel ciarlatano? (*Agitazione — Rumori*).

**Nasi Carlo.** Che cosa dice l'onorevole Cavallotti?

**Cavallotti.** Ciarlatano!

**Nasi Carlo.** Gliela darò io a suo tempo la risposta. (*Rumori*).

**Presidente.** Non interrompano! Onorevole Nasi, Ella non ha facoltà di parlare.

**Nasi Carlo.** Mi compatisca; è questione di avere un po' di sangue e di carattere. (*Conversazioni animate su tutti i banchi*).

**Presidente.** L'onorevole Imbriani ha facoltà di parlare.

**Imbriani.** Ho chiesto di parlare sul processo verbale perchè ho da muovere due lamenti direttamente a voi signor presidente, ed io confido che nell'animo vostro equanime vorrete accoglierli e riconoscerli giusti.

Il primo si è, che a me pare che il presidente di un'assemblea non abbia il diritto di apprezzare i discorsi degli oratori. Egli è superiore a tutte le opinioni qua dentro e non ha diritto di dire se ci sia declamazione o no nella maniera di porgere di un oratore, nè di dire che un discorso non ha valore.

Quando il presidente della Camera vuol tenere questo linguaggio, deve scendere dall'alto seggio ed andare al banco suo di deputato; ma finchè egli sta lassù, questo diritto non l'ha e spero che il presidente vorrà riconoscere che ho ragione (*Commenti*) altrimenti sarebbe un presidente partigiano. (*Oh! oh!*)

Numero due.

Ieri sera, onorevole signor presidente, ho chiesto di parlare per un richiamo al regolamento, e voi me l'avete impedito; e così avete conculcato il mio diritto, riconosciuto e sanzionato dall'articolo 107 bis del regolamento.

Quando il ministro dell'interno parla per trentacinque minuti, entra nel merito della questione, ed allude ad alcuni colleghi, egli ha il dovere di nominarli. Io parlo liberamente perchè sono fuori di causa; ma egli aveva il dovere di nominare questi colleghi, e non ha il diritto di parlare di declamazione rivolgendosi a questa parte della Camera.

Il ministro dell'interno sa qual'è l'affetto che mi lega a lui personalmente, (*Commenti a destra*) ma ciò non toglie, o signori, che il mio dovere qui io lo debba adempire nella sua pienezza.

Ora il venire a parlare di declamazioni a persone che non hanno mai declamato... (*Oh! oh! a destra*) No, che hanno saputo fare sempre il loro dovere, il venire a fare l'apologia di sé stesso, io non lo posso ammettere.

Noi per i primi abbiamo riconosciuto che siete forse il solo, su quei banchi, che abbia

fatto qualche cosa per l'Italia; voi e il ministro della marina. (*Rumori*).

**Presidente.** Venga alla questione.

**Imbriani.** Ma abbiamo anche il diritto di ricordarci che in altri tempi, per fare il nostro dovere, non abbiamo guardato se c'era Vittorio Emanuele sulla bandiera, mentre voi ci avete guardato. (*Segni di denegazione del ministro dell'interno*).

Ricordatevi di Castelpucci.

**Nicotera, ministro dell'interno.** Sono andato a Caserta!

**Imbriani.** Dunque lasciate stare; avete declamato abbastanza a vostro tempo signor ministro...

**Nicotera, ministro dell'interno.** Io non ho mai fatto il ciarlatano.

**Imbriani.** ...prima di trovarvi a quel posto a proporre legghine anarchiche come proponete oggi.

**Presidente.** Onorevole Imbriani, io le tolgo la facoltà di parlare, se continua in questo modo. Faccia i rimproveri che crede a me.

**Imbriani.** Io ho fatto i rimproveri che credeva di fare; ed invito il ministro dell'interno a fare i nomi delle persone a cui ha alluso...

**Nicotera, ministro dell'interno.** Si riconosca chi vuole.

**Imbriani.** ...altrimenti ciò che ha detto potrebbe esser preso come un'insinuazione; come mi rivolgo a Lei, signor presidente, perchè riconosca che ieri io aveva ragione.

**Presidente.** L'onorevole Imbriani e l'onorevole Barzilai mi hanno mosso rimprovero per non aver loro dato ieri facoltà di parlare.

Ora io debbo osservare che ieri le condizioni della Camera, e per l'ora tarda e per l'agitazione che si era manifestata, resero impossibile la continuazione della discussione; sicchè io dovetti togliere la seduta.

Quanto poi all'aver lasciato parlare il ministro dell'interno, debbo osservare che egli aveva il diritto di parlare a norma del regolamento, per dichiarare il suo avviso sullo svolgimento della mozione ch'era stata annunciata.

Il ministro propose alla Camera che la mozione fosse rimandata a sei mesi ed aveva quindi il diritto di dire alla Camera le ragioni della sua proposta.

Ma, dal momento che l'onorevole Ferrari ritirò quella mozione nessuno poteva più parlare; perchè la mozione stessa era stata presentata dall'onorevole Ferrari e le altre firme

erano necessarie perchè la mozione potesse essere annunciata senza passare per gli Uffici, ma non costituivano in ciascuno dei firmatari il diritto di parlare. Questo per lunga e costante consuetudine della Camera. Ed è tanto vero che, ritirata la mozione, nessuno aveva più il diritto di parlare, che io lo negai anche al deputato Zeppa e ad un altro che, ai termini del regolamento, intendevano d'intervenire nella discussione relativa alla determinazione del giorno, per lo svolgimento della mozione.

Non è dunque esatto che io abbia contravenuto al regolamento ed a quella equanimità che ho sempre usato e sempre uso verso tutti i miei colleghi. Io non ho fatto altro che il mio dovere.

Quanto alle altre osservazioni che l'onorevole Imbriani mi ha rivolto, cioè che io ho detto ieri che non era il caso di fare declamazioni, prego l'onorevole Imbriani di osservare che il regolamento non solo mi dà il diritto, ma mi ingiunge il dovere di seguire la discussione e di richiamare l'oratore all'argomento ove se ne allontani, e mi dà facoltà, dopo due richiami inutili, di togliergli la facoltà di parlare. Ora, quando dico: questo non è l'argomento...

**Imbriani.** Lei ha detto che era esagerato!...

**Presidente.** Ma anche con la esagerazione si esce dall'argomento! Del resto, non bisogna sofisticare sulle parole, onorevole Imbriani; una parola impropria può sfuggire a me, come ad altri; ma il senso delle mie parole era questo: che non si dovesse uscire dall'argomento.

Io non pretendo all'infallibilità; procuro di essere preciso, ma se non ci riesco, bisogna tener conto ch'io metto a disposizione della Camera e del paese quelle poche forze di cui posso disporre. Più di questo non posso fare. (*Approvazioni*).

**Imbriani.** Prendo atto di queste dichiarazioni del presidente, e, proprio di vero cuore, aggiungo che anche a me sfuggono parole poco proprie... (*ilarità*).

**Voci.** Sì: molte.

**Imbriani.** ... come le ultime che ho pronunciato iersera. Mi piace dirle, con tutta franchezza.

Però, signor presidente, nella seconda questione, avete torto. (*Oh! oh! — Ilarità*). Eh, sì: ha torto, ha torto. Perchè il regolamento dice:

« La mozione, una volta letta alla Camera,

non può essere ritirata, se dieci o più deputati vi si oppongono. »

Io, dunque, chiedevo di appellarmi al regolamento, per vedere se al ritiro si opponevano dieci o più deputati.

Dunque, signor presidente, eravate nel torto. E sarebbe bello che ne conveniste; tanto più bello, che...

**Presidente.** Se dieci deputati si fossero opposti... (*Risa all'estrema sinistra*).

**Imbriani.** Ma se dieci deputati avessero contemporaneamente chiesto di parlare, avreste detto ch'era una confusione, che non era ammesso! Questa è una scusa peggiore della colpa; è una pezza peggiore del buco.

**Presidente.** Siccome dieci deputati non mi hanno annunciato che si opponevano al ritiro della mozione, ho dichiarato che la mozione era ritirata. (*Rumori all'estrema sinistra*).

**Imbriani.** Ma se chiedevamo di parlare per un richiamo al regolamento! (*Rumori*).

**Presidente.** Insomma, onorevole Imbriani, tra Lei, il quale crede che io sia venuto meno al mio dovere, e me, che ho un'opinione diversa, c'è un giudice, ed è la Camera; può sempre appellarsene ad essa!

**Imbriani.** Ma se non ci avete lasciato parlare!

**Presidente.** Un'altra dichiarazione io debbo aggiungere: l'onorevole Imbriani ha accennato ad allusioni che il ministro dell'interno avrebbe fatto verso alcuni dei nostri colleghi. Ebbene, io debbo dichiarare che nelle parole del ministro dell'interno non ho potuto ravvisare nessuna allusione diretta a deputati, perchè in questo caso anche verso di lui avrei fatto il mio dovere come intendo farlo verso tutti, per quanto possa riuscirci doloroso.

**Imbriani.** Siate meno indulgente verso i ministri!

**Presidente.** Questo io doveva dire non solo a scarico della mia coscienza, ma perchè anche l'onorevole Imbriani si persuada che io sono sempre ligio al mio dovere e che metto tutto l'impegno nell'ademperarlo il più scrupolosamente cho io sappia e possa, e verso tutti indistintamente... (*Breve pausa*).

Se non vi sono altre osservazioni, si intenderà approvato il processo verbale.

(*È approvato*).

## Petizioni.

**Presidente.** Si dia lettura del sunto delle petizioni.

**Suardo, segretario, legge:**

4985. Il Consiglio comunale di Castrolibero fa voti siano comprese nella abolizione sanzionata dalla legge 14 luglio 1887 le decime un tempo dovute al vescovo di Girgenti.

## Notizie sulla salute dell'ex ministro Broglio.

**Papadopoli.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Su che cosa?

**Papadopoli.** Da più giorni l'illustre commendatore Emilio Broglio, che fu deputato e ministro, patriota della vigilia e non del domani, è piuttosto gravemente ammalato. Io pregherei l'onorevole presidente della Camera di volersi informare delle condizioni della sua salute e di darne comunicazione alla Camera.

**Presidente.** Onorevole Papadopoli, conosco da più giorni le cattive condizioni di salute in cui versa l'antico nostro collega Emilio Broglio. Mi sono sempre fatto un dovere di assumere informazioni dell'illustre infermo ed anche ieri furono chieste dal questore Borromeo.

Le condizioni odierne purtroppo sono sempre assai tristi; ed io faccio voti caldissimi affinchè la vita di quell'uomo illustre sia ancora conservata alla patria.

## Ringraziamento del sindaco di Palermo.

**Presidente.** L'onorevole sindaco di Palermo ha trasmesso il seguente telegramma:

« Lenisce il nostro dolore, vederlo condonato dalla Rappresentanza nazionale. Ringrazio a nome cittadinanza eminente Consesso per la manifestazione di cordoglio in seguito alla perdita del senatore Francesco Paolo Perez gloria imperitura dell'Italia risorta a libertà.

« Prego comunicare Camera questi sentimenti.

« Il sindaco

« Marchese Ugo delle Favare. »

## Proroga del termine per la prestazione del giuramento da parte del deputato Nicolosi.

**Presidente.** Il giorno 22 dicembre scorso fu eletto deputato del Collegio di Catania II l'onorevole Nicolosi.

Compiono quindi oggi i due mesi che la legge assegna per la prestazione del giuramento.

Ma l'onorevole Nicolosi mi ha trasmesso il seguente certificato medico:

« Io sottoscritto dottor Paolo Petrina certificato che il signor barone Paolo Nicolosi, deputato al Parlamento, è stato affetto da reumatismo articolare acuto, ora ridotto a subacuto, tanto che gli permette di uscire di casa qualche ora. Allo stato attuale però non può abbandonare questa residenza.

« In fede del vero rilascio il presente attestato per valere ove convenga. »

« Acireale, 10 febbraio 1892.

« Firmato: Dott. Paolo Petrina. »

In considerazione di questo certificato di malattia dell'onorevole Nicolosi, propongo alla Camera che il deputato Nicolosi non venga considerato come decaduto dall'ufficio di deputato e possa giurare quando sarà in grado di recarsi a Roma.

Non essendovi alcuna opposizione, questa proposta si intenderà approvata.

(È approvata.)

### Presentazione di una relazione.

**Presidente.** Invito l'onorevole Frascara a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Frascara.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge numero 238, presentato dal ministro delle finanze per affrancamento di censi, canoni, livelli ed altre annue prestazioni.

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

### Seguito della discussione del disegno di legge sugli atti giudiziari e sui servizi di cancelleria.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sugli atti giudiziari e sui servizi di cancelleria.

Procedendo nella discussione generale, la facoltà di parlare spetta all'onorevole Nocito.

**Nocito.** Dopo un po' di tempesta viene la calma, e di calma ha bisogno la discussione di questo disegno di legge che io credo debba esaminarsi all'infuori d'ogni preoccupazione

di partito, perchè concerne quegli interessi d'ordine e di giustizia nei quali tutti i partiti debbono essere solidali.

Io non so quale cattivo genio abbia potuto consigliare l'onorevole ministro delle finanze a presentare, sotto la modestissima forma di un disegno di legge intorno alle cancellerie, delle proposte vessatorie per l'amministrazione, della giustizia civile e disastrose per l'amministrazione della giustizia penale.

Si è fatto credere che questo disegno di legge non faccia che aggravare la mano sopra i delinquenti, ma l'affermazione non risponde alla realtà delle cose. Dappoichè, un solo articolo, l'ultimo, riguarda i delinquenti, cioè i condannati; tutto il resto del disegno di legge, o concerne, come il primo articolo, l'amministrazione della giustizia civile, o riguarda, come gli altri, non gli offensori ma gli offesi, le vittime del reato ed i pacifici cittadini, i quali, per tutelare il loro onore, ricorrono alla pubblica autorità per avere l'attestazione che essi non hanno giammai avuto alcun conto con la giustizia.

Nessuno degli articoli del disegno di legge regge alla più superficiale e, direi anche, benigna critica.

Si comincia nel primo articolo a dire che la scrittura degli atti giudiziari dovrà essere leggibile, e si stabilisce col secondo articolo, che il contravventore, cioè anche chi non ha scritto in modo leggibile, è colpito da una multa di lire 25.

Ma, di grazia, quando mai lo Stato ha avuta la pretensione di elevarsi a maestro di calligrafia e di bello scrivere? Che cosa intendete per scrittura leggibile? Certamente, ognuno che scrive ha l'intenzione di farsi leggere. (*Interruzioni*). Peggio per lui se non sa farsi leggere!

Se noi volessimo andare di questo passo, non so quale scrittura potrebbe sottrarsi alla pena della multa, incluse le scritture che vengono dai Ministeri, nelle quali spesso non si capisce chi abbia firmato la lettera. E se non sapessimo che gli atti provengono dal Ministero di grazia e giustizia o dal Ministero delle finanze, stenteremmo a capire se essi rechino la firma del ministro Chimirri, o quella del ministro Colombo.

Tutto questo non è degno d'essere elevato a materia d'una legge, e soprattutto non può essere materia di una legge di tasse.

Aggiungete le gravi questioni, alle quali può dar luogo la leggibilità, o meno, della scrittura. Che cosa si deve intendere per scrittura leggibile? Uno scritto in cui qualche parola non sia leggibile, ma che lasci capire quello che si è voluto dire; oppure uno scritto in cui tutte le parole siano perfettamente leggibili?

Vedete dunque quanto largo campo di contestazioni si apra tra le povere parti, che avranno bisogno di invocare l'amministrazione della giustizia civile, ed il cancelliere, od il ricevitore del registro incaricato di assicurare i diritti dell'Erario, e scoprire e contestare le contravvenzioni.

E questo è il primo punto delle vessazioni e delle angherie. Ce n'è un secondo: quello relativo al numero delle sillabe che deve contenere ogni rigo di pagina: non meno di 14 e non più di 28. Si è detto che questo articolo di legge era, in sostanza, l'applicazione del contatore all'amministrazione della giustizia. Dico francamente, io vorrei che fosse veramente applicato su questo punto un contatore alla amministrazione della giustizia, perchè, per lo meno, farebbe risparmiare il personale degli agenti fiscali. Il contatore era un congegno meccanico che non mangiava e non pigliava lo stipendio, e che assicurava all'erario dei proventi effettivi; ma qui il contatore lo dovranno fare gli agenti delle cancellerie e gli ufficiali del registro; il che significa che dovrà essere aumentato il personale di codesti uffici.

Sventuratamente nel caso nostro il sillabario non potrà esser fatto da congegni meccanici, ma dovrà esser fatto da persone intelligenti che possano numerare le parole e dividere le parole stesse in sillabe per vedere se corrispondano al numero prescritto da questa legge.

In altri termini, si inaugura un *aucupium sillabarum*, un sistema di contare, di uccellare le sillabe il quale dovrà per necessità di cose portare all'aumento del personale delle cancellerie e delle ricevitorie; essendo assolutamente impossibile che con gli attuali funzionari voi possiate provvedere a questo nuovo servizio, a questa nuova squadra volante di uccellatori di sillabe.

Signori, io vi prego di affacciarvi per un momento con la mente ad una cancelleria per vedere i fascicoli e le produzioni che vi si trovano ammucchiati e che aspettano l'ora di essere portati al giudizio delle Corti ed ai Tri-

bunali. Come volete che un povero cancelliere o un vice-cancelliere, con tante mansioni che ha, possa disimpegnare il servizio di contatore e di uccellatore delle sillabe che si contengono in ogni pagina d'ognuno di questi tanti volumi? Dunque nuovi impiegati. E se dovrete aumentare il personale, quel guadagno che andate facendo da un lato, lo perderete dall'altro.

Io avrei capito che il ministro delle finanze fosse venuto a dire ai contribuenti: le necessità dello Stato mi impongono di rialzare la tassa della carta da bollo e invece di lire 1.20 dovrete pagare lire 20 per ogni foglio, e così via dicendo. Il linguaggio sarebbe stato crudo, ma scevro di tutte le vessazioni e le angherie che germogliano da questo disegno di legge.

Il limite massimo ed il massimo di sillabe, non hanno altro scopo che di far consumare più carta bollata che si può. Ma, io domando, perchè 14 sillabe e non meno? Perchè si vuol costringere l'intelligenza a non usare una forma di espressione concisa, telegrafica, tacciana? Il ministro delle finanze non è certamente tenero delle doti dell'eloquenza, e delle proprietà del discorso, nè egli raccomanda la brevità nei giusti confini per farsi a bandire il precetto Oraziano:

Denique sit quodvis simplex duntaxat et unum.

Egli vuole il limite minimo delle sillabe per ogni riga in relazione al limite massimo, e per conchiuderne che è ammessa la compensazione tra rigo e rigo, in modo che nel totale ogni rigo non contenga più di ventotto sillabe.

E perchè mai il limite massimo di ventiquattro sillabe? Precisamente per impedire che si possa adoperare minor numero di fogli di carta, e che il contribuente possa fare con una scrittura serrata una qualche economia. È cosa dura, o signori, ogni tassa, ma è cosa durissima ed ingiusta impedire che ognuno scriva disteso o stretto come gli pare, e costringerlo un'altra volta a sillabare. Lo Stato venda pure la sua carta da bollo, come qualunque altro genere di privativa, ma non costringa la gente a comprare in una quantità superiore al loro bisogno. Lo Stato non aveva bisogno di ricorrere a questo espediente vessatorio, giacchè bastava la più superficiale cognizione della pratica e della vita giudiziaria, per capire che i procuratori, i rappresentanti delle parti nei giudizi civili non

hanno interesse ad usare la concisione del linguaggio di Tacito, o un sistema di scrivere serrato, in modo che molto possa essere contenuto in poca carta. Dappoichè siccome i loro diritti aumentano a misura che cresce la mole delle comparse, così essi hanno interesse a che la vostra carta bollata sia consumata più che si può.

Esiste nella tariffa francese un articolo in proposito, ma le sue disposizioni non hanno lo scopo di far aumentare il consumo della carta da bollo, ma quello di impedire che i procuratori possano speculare sopra le scritture larghe e prolisse in modo da percepire diritti maggiori. Ed è celebre un aneddoto che si racconta avvenuto ai tempi dell'esecuzione dell'ordinanza d'Orleans. Un procuratore era riuscito a riempire un rigo intero con le sole tre parole: *il y a*; e il giudice delegato compiva il rigo aggiungendovi: *quarante francs d'ammende pour le procureur*.

Io capirei, o signori, se voi voleste impedire che i procuratori possano pigliare più diritti di quelli che loro competono, ma quando la legge in esame vuole impedire la prolissità della scrittura a nome della carta bollata, io dico che la vostra disposizione è inutile, perchè a consumare più carta che possono ci penseranno i procuratori, ai quali dovreste invece coniare una medaglia al valor finanziario.

Dunque, la prima parte del vostro disegno di legge non colpisce i delinquenti, ma le persone che hanno bisogno di adire i tribunali per costringere il debitore all'adempimento delle sue obbligazioni.

Vengo ai certificati penali.

Si dice che l'imputato deve pagare il certificato penale, come se i certificati penali si domandassero solamente dagli imputati.

Tutti noi, o signori, nella pratica della vita, abbiamo spesso bisogno di ricorrere ai casellari giudiziari per conoscere la qualità delle persone con le quali trattiamo: Ci sono, per esempio, dei testimoni nei giudizi penali, e: come potete infirmare la loro attendibilità, se non avete i certificati penali dai quali risulta che essi hanno avuto a che fare con la giustizia? Come potrete difendervi contro la credibilità di questi testimoni dell'accusa, che vi si mettono in lista, mentre voi sapete di quante macchie sia oscurata la loro fede di specchietto?

Il certificato penale equivale, in questo

caso, all'esercizio del diritto di difesa; diritto di difesa, non del condannato, perchè questo oramai non ne ha più bisogno ma diritto di difesa degli imputati.

Ora, quando mai si è tassato l'esercizio del diritto di difesa? Ma allora con lo stesso diritto voi potreste tassare... che so io, la presenza dell'avvocato davanti ai tribunali penali, potreste tassare le parole che escono dal labbro dell'imputato! La difesa è un diritto naturale che deve essere agevolato dallo Stato, e non impedito con disposizioni vessatorie. La difesa anche nei casi disperati serve per lo meno a tranquillare la coscienza dei giudici, e le buone leggi non devono soffocarla, perchè con essa soffocherebbero pure la sicurezza dei cittadini e la giustizia.

Veniamo all'altra parte che riguarda le querele nei reati che si perseguitano ad istanza privata. Anche queste querele dovranno essere fatte in bollo.

Qui si è fatta una grande confusione di cose. Si è creduto che, solo perchè vi sono reati i quali si perseguitano a querela di parte, ad istanza privata, essi concernano soltanto un interesse privato.

Ma niente affatto, o signori! L'azione penale è sempre pubblica, sia che si tratti di azione penale che si esercita *ex officio* dal Pubblico Ministero, sia che si tratti di azione penale che si esercita sull'istanza della parte; perchè la pena non è un interesse privato; ed è pena tanto quella che si applica nei processi fatti *ex officio*, come quella che viene applicata nei processi fatti ad istanza delle parti. Nell'uno e nell'altro caso essa rappresenta sempre l'interesse della sicurezza sociale offesa.

La legge ha stabilito che alcuni reati non si perseguivano se non ad istanza privata, non già perchè essi rappresentino un interesse privato, ma perchè in certe circostanze la legge ha considerato pure come interesse sociale la riconciliazione e la pace fra le parti.

Ora se voi non imponete una tassa per la querela quando si tratta di procedimenti fatti *ex officio*, non capisco perchè dobbiate imporla per le querele che si fanno nei procedimenti che si perseguitano a querela di parte.

Uno degli oratori che ieri parlò, fece l'enumerazione di molti reati gravi, che si perseguivano solamente a querela di parte. Io non voglio ripeterli, ma mi pare che ne abbia di-

menticati alcuni che sono pure di una certa importanza, come per esempio l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l'abuso di firme in bianco, il reato della violazione di domicilio, che è una garanzia personale elevata dallo Statuto alla stessa dignità, alla stessa altezza della libertà individuale.

È strano, o signori, che per aver garantita la libertà di domicilio, per invocare questa garanzia statutaria, offesa dall'irruzione che alcuno abbia fatta in casa mia, io dovrò portarmi una lira e 20 centesimi in tasca e non potrò avere aperizione di bocca avanti al magistrato se non presento la carta bollata? Ma allora dite che lo Statuto è a base di carta bollata, anziché la manifestazione solenne di quel patto che ha stretto i cittadini col Capo dello Stato!

Il disegno di legge va ancora più oltre, e dopo avere marchiato col bollo le querele, viene anche a colpire le costituzioni di parte civile. A giustificare ciò si dice che la parte civile, nei giudizi penali, non vada in cerca se non che di un guadagno pecuniario e che non c'è ragione d'imporre la carta bollata all'attore che fa una causa civile di danni, per poi esentarlo dalla detta carta quando chiede in via penale il risarcimento del danno.

S'ingannano coloro che così pensano: perchè, spesso, quelli che si costituiscono parte civile, si vergognano di pigliar qualche cosa che sia il prezzo del sangue dei propri congiunti. Ci si costituisce parte civile nei giudizi, perchè sia meglio assicurata la punizione di coloro che debbono rispondere dei reati che hanno commessi. Dunque la parte civile compie quello stesso ufficio che compie il Pubblico Ministero, sebbene sotto altro aspetto. La forma apparente è quella di chiedere il risarcimento dei danni, ma la sostanza è quella di accertare il fatto, di dimostrare il dolo e la responsabilità di colui che lo ha commesso; cose tutte che interessano all'amministrazione della giustizia penale.

Mentre le tendenze della scienza sono precisamente per allargare il compito della parte civile, per modo che essa possa davvero assumere la forma di un accusatore privato, allato all'accusatore pubblico; vogliamo noi, quando abbiamo occasione di far le leggi, mettere il bavaglio, le pastoie alle parti lese che cercano coi loro avvocati, coi loro lumi e coi loro testimoni di aiutare il Pubblico Ministero ed i giudici nel difficile compito

dell'amministrazione della giustizia penale. Nè si dica che la parte civile poteva scegliere la via civile, nella quale sarebbe stata colpita dalle leggi sul bollo, e che non deve per ciò battagliare in franchigia quando ha scelto la via penale. È facile rispondere che la parte lesa non può entrare nella via civile quando pende un processo penale, e che se una parte lesa è insofferente di questo indugio, ed entra con la costituzione di parte civile nel giudizio penale lo fa per ottenere quella pronta giustizia che è debito dello Stato, e per impedire che il giudizio penale potesse senza il suo intervento pregiudicare i suoi diritti civili.

Vengo ad una terza questione: quella della desistenza. Io non so come gli onorevoli preopinanti abbian potuto dimenticare che spesso la desistenza è la conseguenza della raccomandazione, del fervorino che fa il giudice alle parti perchè si riconcilino e che, passato quel momento in cui il consiglio del presidente o del giudice riesce a ricondurre la pace negli animi, tornano poi le antiche gare.

Se voi ci mettete di mezzo il Ricevitore del bollo e registro che porrà il suo veto alla riconciliazione fino a che non ci sia la carta bollata da lire 2,40, ma allora si perderà, o signori, l'occasione più propizia!

La desistenza è la pace tra l'offensore e l'offeso, e questa pace non dev'essere sottoposta a tassa. I più puri sentimenti dell'animo non devono essere chiamati a pagare gabella. Nè vale il dire, che la legge pone a carico di chi desiste dalla querela le spese del processo, giacchè nel caso nostro non si tratta di *spesa*, cioè di *rimborso* all'erario delle spese che esso ha fatto per avviare la procedura, ma di *tassa*, cioè d'una sorgente d'entrata che lo Stato si crea, e che dovrebbe esse anticipata dal querelante, cioè dalla parte offesa, la quale, essendo la parte più sventurata, dovrebbe essere trattata dal Fisco con più benigno riguardo.

Si dice in contrario: c'è il *sana totum* del certificato di miserabilità che potrà rimediare a molte cose, e che vi darà l'esenzione dal bollo. Prima di tutto bisogna sapere che cosa è questo certificato di miserabilità.

Secondo il decreto del gratuito patrocinio del 1865 per averlo bastava la povertà, cioè nel senso latino il « *paucum aurum* » vale a dire impotenza a sostenere le spese di un litigio. Con l'ultima riforma invece, per essere ammesso al gratuito patrocinio, ci vuole non



più la povertà, ma la indigenza e non basta la dichiarazione del sindaco, ma abbisogna il certificato dell'agente delle imposte il quale dica che quello individuo non è iscritto nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile o di quella dei terreni o dei fabbricati.

E che, come se tutto ciò fosse poco, la Corte di cassazione di Roma ha fermato su questo proposito una tale giurisprudenza da spaventare; dappoichè ad un povero diavolo, il quale viveva del lavoro delle proprie braccia, e che produceva il certificato di povertà per ottenere la dispensa dal deposito, essa ha detto: tu non sei indigente, perchè vivi del lavoro delle tue braccia!!

E non basta produrre il certificato relativo del sindaco e dell'agente delle imposte della residenza, ancorchè questa duri da quindici o vent'anni; bisogna pure produrre il certificato dell'agente delle imposte e del sindaco del luogo d'origine.

Nè basta ancora. Se un Tizio ha il padre, deve produrre anche il certificato di miserevolezza del padre; se si tratta di una donna, questa deve produrre quello del marito!

In altri termini per essere ammessi al gratuito patrocinio con tanti ostacoli, con tante pastoie si deve spendere molto più di quello che non si guadagni.

Ora ditemi, o signori, se di fronte all'ultima legge draconiana sul gratuito patrocinio, se di fronte alla giurisprudenza severissima che si è formata sopra quella legge, è possibile che ad un cittadino venga aperto gratuitamente l'adito alla giustizia penale per mezzo di questo *sana totum* che è l'ammissione al gratuito patrocinio! Tanto vale allora che si paghi la tassa di bollo per il certificato penale, o per la querela ad istanza privata, o per la desistenza, perchè ci sarebbe non solo un risparmio, ma un' economia di tempo.

Prescindo poi dal considerare che con questo sistema per un infelice che non ha mezzi di vivere, e vuole mettersi in grado di ricorrere subito alla giustizia penale, il decreto di ammissione al gratuito patrocinio dovrebbe essere come una carta di soggiorno della quale egli dovrebbe essere munito nel caso che si trovasse costretto a porgere querela per un reato contro cui si proceda a querela di parte.

Un'ultima osservazione riguardo alla tassa che si vuole imporre sulle sentenze. Com-

prendo che si imponga una tassa, quando si tratti di una sentenza civile, perchè questa è un titolo che serve al creditore per far valere il suo credito ed ottenere l'adempimento di quell'obbligazione che è determinata nella sentenza; ma la sentenza penale è un titolo del Pubblico Ministero, non è un titolo del condannato. Il condannato è nelle mani del Pubblico Ministero e non ha bisogno che gli si notifici la sentenza perchè se carcerato passerà dalle carceri di custodia a quelle di pena, e se a piede libero non è prescritta la notificazione della sentenza ognora quando l'imputato sia stato presente al giudizio e sia stato condannato. Basta un invito a presentarsi ad espiare la pena.

Perchè dunque volete imporre una tassa sopra le sentenze di condanna, come se ufficio del giudice non fosse quello di sentenziare, di condannare o di assolvere? Sarebbe inutile che ci fossero i giudici se non facessero qualche cosa! E se non obbligate le parti a pagare i giudici, non c'è ragione perchè dobbiate fare pagare gli atti della loro giurisdizione, soprattutto quando essi riguardano la tutela dell'ordine pubblico, e l'amministrazione della giustizia penale.

Aggiungasi poi la stranezza, che in questo ultimo articolo le tasse sono state determinate sulla gerarchia della giurisdizione, e non già sull'importanza della condanna. Per una sentenza della Corte d'assise si deve pagare 100 lire, per una della Corte d'appello se ne debbono pagare 75, e via dicendo. Io capirei una graduatoria di tasse secondo l'importanza del reato; se si tratta di una contravvenzione fate pagare meno, se si tratta di un delitto di più, e se il delitto è punibile con pene più gravi rispondenti alle antiche pene correzionali o criminali, ancora di più. Ma sol perchè una sentenza in materia di contravvenzione è emanata dalla Corte di cassazione, sopra ricorso del condannato o del Pubblico Ministero, fate pagare la tassa più elevata? Questa tassa è una nuova multa larvata: è una parziale confisca, e procedendo di questo passo presto o tardi noi potremmo giungere a quei tempi, quando il Fisco non trovava di meglio per ristorarsi, che mandare in galera la gente: ai tristi tempi descritti da Tacito quando mentre il Legato di Cesare impiccava, il procuratore di Cesare confiscava: *cum legatus in sanguinem, procurator in bona saeviret*.

Io credo, o signori, che non ci sia alcun

articolo di questa legge che possa reggere ai colpi della più benigna critica.

Se questo è il modo, col quale il Ministero crede di poter cominciare a restaurare la finanza dello Stato, io sono dolente di dovergli dire, che egli non potrà essere seguito per questa via da tutti quegli uomini di buona volontà, i quali non possono rinunciare al risultato dei loro poveri studi ed al culto di quei principî, che hanno sempre formato la religione della loro vita.

Io non pretendevo certo, che il Ministero, nel proporre una legge simile, si fosse ispirato a quei principî intorno alla gratuità della giustizia penale, che furono sempre sostenuti da questa parte della Camera. Il Ministero però nelle memorie della Destra, nelle sante memorie della Destra, a nome delle quali il presente Gabinetto è venuto al potere, avrebbe potuto trovare quei savi consigli che gli avrebbero impedito il passo falso, che ha fatto con la presentazione di questo disegno di legge.

Sella e Minghetti, nei supremi pericoli della finanza della patria, ricorsero al macinato per tassare il pane del povero, ma non ricorsero al macinato del bollo per tassare il pane della giustizia! (*Bene! Bravo!*)

**Presidente.** L'onorevole Facheris ha facoltà di parlare.

**Facheris.** Equanime nei giudizi, per abitudine inveterata, ben lungi dal portare nelle argomentazioni che sto per fare, una nota di partito preso, intendo dimostrare come codesti disegni di legge, che si chiamano provvedimenti finanziari, non facciano troppo onore al Governo e come questo speciale non sia adeguato alla somma necessità di una giustizia spedita e retta, nè di una sana finanza.

Voterò contro questo così detto provvedimento finanziario appunto perchè con questi provvedimenti empirici si vengono a scalzare, sia pure anche per poco, i principî della somma ragione del diritto, si colpiscono i contribuenti con vessazioni, molestie e noie, si fanno strillare molti per poco.

Molti degli oratori che mi hanno preceduto esordirono nelle loro considerazioni con un accenno all'indirizzo generale della nostra finanza. E per quanto ciò possa a taluni sembrare inopportuno, specie alla vigilia di discutere il bilancio di assestamento, io credo per contrario che non sia stato del tutto inutile l'accenno medesimo. Esso fu certo ispi-

rato dal desiderio di richiamare il Governo a quanto dovrebbe essere sua più alta missione, a quanto riuscirebbe opera degna e meritoria, date le condizioni del nostro paese.

Sotto questo punto di vista, il richiamo ad un programma che non fu attuato, ad una azione di quasi un anno senza frutto di decise riforme organiche, dovrebbe persuadere il Governo e la Camera che, perdendo il nostro tempo intorno a piccoli rimedii, non corrispondiamo ai desiderii ed ai bisogni della nazione.

Pareva che l'ora fosse suonata anche per noi, come pur troppo è suonata da tempo per il paese, di pensare, cioè, ad una razionale e larga riforma dei nostri istituti ed ordinamenti per porre la finanza dello Stato in assetto ed in consonanza alle condizioni della produttività e contributività nazionale. Invece fino a quando avremo innanzi dei provvedimenti finanziari di questo genere, continueremo a lasciar credere e si crederà che alla lena dei ministri come a quella del Parlamento, faccia difetto perfino la buona volontà.

Strano ma vero. Mentre si è ritornati qui dopo aver bandito ai quattro venti, *urbis et orbe* che era *ora di finirla, che bisognava provvedere seriamente, stabilmente, alle finanze dello Stato*, eccoci di nuovo a seguire un vecchio sistema di punzecchiature ai poveri contribuenti, nella speranza non realizzabile, di avere maggiori introiti per lo Stato.

Questo sistema fatale che ingenera malcontenti, confusioni, dubbiezze, spreco di contabilità e controlli, muta, non riforma, leggi esistenti, anzi di queste accresce i mali ed i difetti.

A me pare che non vi possa più essere dubbio intorno alla necessità di appigliarsi ad un sistema di riforme deciso. Bisogna essere radicali in finanza su qualunque settore della Camera. Un rimedio assoluto è necessario, un sistema di decisa riforma, un vasto e necessario indirizzo generale che non ci faccia vivere giorno per giorno, ma ci assicuri almeno la vita del domani. (*Bravo!*)

E sia che si vogliano riordinamenti e larghe riforme di tributi; sia che vogliasi ricorrere a imposizioni nuove a larga base abolendo le minime esistenti; sia che vogliasi ridurre le spese eccessive, come quelle che si fanno per l'esercito; sia che si ricorra a regolare con maggior criterio economico i diversi servizi dello Stato; sia pur provvedendo a diverso

sistema di riscossione che permetta allo Stato di incassare di più; sia che vogliansi diminuire le aliquote, e sia infine che si voglia ricorrere anche a mezzi più estremi quali il ripristino del corso forzoso, od a nuovi monopoli si potranno avere altrettanti temi di discussione. E nello svolgersi di essi sarà lecito una buona volta vedere distinte e nette le opinioni in questa Camera. Dal sistema che potrà proporsi o inaugurarsi su alcune di queste proposte si distingueranno i partiti con vantaggio del nostro prestigio politico, e con utilità per le finanze.

Ma con gli *omnibus* finanziari si perdura in un vizio dissolvente, rovinoso. Il ricorrere a piccoli espedienti, a mezzucci, riesce anche spesso contrario allo scopo proposto; come è seguito per i recenti provvedimenti adottati per il lotto.

Ed ora venendo a dire più specialmente del disegno di legge che è in discussione, spero non isfuggirà l'anomalia della forma che si è adottata.

Sono norme speciali che dal ministro guardasigilli vogliansi onorate del pomposo titolo di riforma organica nell'Amministrazione della giustizia, ma invece nella sostanza loro si risolvono in aggravamenti a quanto già è stabilito dalle leggi di bollo e registro. — Ed essendo tali, molto a proposito ieri l'onorevole Imbriani osservava, che fa un senso penoso il vedere impegnato in questa legge il ministro di grazia e giustizia. — Se di queste norme speciali a puro scopo fiscale abbisognavasi, pare, a mio sommesso avviso, che bastasse un ritocco alle tariffe, e nei ritocchi forse si sarebbe anche provveduto a migliore coordinazione e armonia delle disposizioni stesse con altre discipline.

L'articolo 1° segna un vero regresso. A distanza di pochi anni, si ritorna ad un sistema condannato inesorabilmente e senza che alcun fatto sia avvenuto nel frattempo che legittimi l'innovazione col ritorno all'abolito uso.

La limitazione delle sillabe, si dice, gioverà alla giustizia ed ai magistrati. Si spera che siano brevi gli atti di causa? Ma allora perchè sperate che da questa disposizione ne vengano alcune centinaia di mille lire allo Stato? Non è questa una aperta contraddizione? Ai magistrati si gioverà? Ma in qual modo? Forsechè colla limitazione delle sillabe si cambieranno le scritture, e si avranno

negli scriventi su carta bollata altrettanti maestri di calligrafia?

Se volete rendere un servizio alla giustizia, ai magistrati, ai contribuenti dovete appigliarvi ad un diverso e migliore sistema. Abolite i margini nella carta bollata e risparmiata tanta materia che va perduta, adottate fogli di diversa grandezza che corrispondano alle necessità ed all'uso delle diverse contrattazioni; seguite l'esempio della Francia e del Belgio, allargate la facoltà degli stampati o almeno lasciate che si generalizzi l'uso delle stampe su carta fino a trenta linee ed anche più.

Ma, con questa ridicola limitazione di sillabe, che vuolsi quasi far passare per un vantaggio reso alla parte, non si fa che creare un vincolo, una coartazione e si tradisce il buono apparente della riforma con una vera e propria contraddizione. Infatti se fosse vero che questa imposizione deve essere utile alle parti, si dovrebbe dar loro diritto di percepire almeno quello che a carico loro fu sprecato. E così si capirebbe che le multe fossero applicate agli atti che escono dagli uffici dello Stato, indennizzando le parti danneggiate.

Sull'articolo 2°, dopo quello che fu detto da altri ho ben poco da aggiungere, altrimenti non farei forse che replicare male ciò che fu detto tanto bene da altri.

Mi limiterò, quindi, alla constatazione d'un fatto e del quale chiamo testimoniaio lo stesso ministro delle finanze. Come mai si concilia questa disposizione col fatto ormai comune, che gli industriali esigono dagli operai che assumono ne' loro stabilimenti, la esibizione del certificato penale? Mi guarderò bene dal biasimare quest'uso, chè, anzi, fino ad un certo punto, è a ritenersi misura moralizzatrice. Ma, appunto, perciò, non può consentirsi questa disposizione che obbliga l'operaio ad una spesa così forte, che rappresenta o può rappresentare una giornata di mercede e che, ripetendosi due, tre volte all'anno, diventa enorme oltre che non giova alla moralità.

E contro questa obiezione non vale dire che l'operaio potrà ottenere il patrocinio gratuito, giacchè le pratiche, per ottenerlo creano disagi, perdite di tempo e ne rendono difficili assai il conseguimento.

Se una parola può essere ascoltata io dico al ministro ed alla Commissione: sopprimete questa disposizione e lasciate che i certificati penali richiesti, quanto e come me-

glio piaccia, siano rilasciati gratuitamente e così farete opera umana e morale.

Sull'articolo 3 devo fare una dichiarazione. Credo ancor io che il vantaggio creato alle parti, in molti casi, di intervenire nel giudizio penale, rimuovendo così la lite civile, sia degno di essere considerato.

Ma se questo è il principio o può essere un principio fondamentale e di stretto e giusto diritto, non comprendo perchè questa disposizione non sia accompagnata da disposizioni che meglio regolino l'intervento della parte civile nei giudizi penali.

Così, con una disposizione eminentemente, anzi esclusivamente finanziaria, si riduce a ben poca cosa l'utile che ne deve risentire il fisco, e non si provvede come le esigenze pur vorrebbero che si provvedesse.

Le stessa relazione ribadisce questo concetto quando dice che l'intervento della parte civile « *nella maggior parte dei casi è superfluo, qualche volta dannoso prolungando i dibattimenti ed aumentando le spese del processo* » e non so quindi comprendere come a togliere questi difetti basti l'uso di carta da bollo per alcuni atti della parte civile!

Ma l'articolo che scalza ancor di più i sommi principî del diritto è l'articolo 6. Perchè si vuole oggi così di strafoto aggiungere a pene comminate dal Codice penale una nuova pena pecuniaria? È cosa assurda e grave.

Non meno assurdo e grave è, per esempio, che in caso di ammenda ad una o due lire si stabiliscano lire 10 di tassa sulla sentenza; e badate, pagheranno queste dieci lire anche i semplici contravventori alla legge sui pesi e misure! Non vi pare che ciò sia soverchio?

Ma vi ha di più. In caso di assoluzione è detto che la tassa è a carico della parte civile e così si stabilisce una pena mentre ancora rimane a stabilirsi se l'intervento di essa parte sia temerario o il fatto di un diverso apprezzamento.

Non è giusto, non è ragionevole addossare alla parte civile questa tassa solo perchè forse essa non è riuscita nella prova, pur avendo ragione.

Eguualmente si aumenta, si raddoppia, si triplica la tassa se più sono i condannati nella stessa sentenza. È ciò giusto? Mai no!

Ma che avverrà se alcuni degli imputati sieno assoluti, altri no?

E se la sentenza venisse riformata, la tassa pagata sarà restituita o no?

**Cibrario, relatore.** No.

**Facheris.** Mi si risponde che non si restituisce, ebbene, ciò è assurdo, è ingiusto! Un imputato che viene condannato in prima sede paga le spese perchè è condannato; ma se viene assoluto in appello, non gli volete rendere quello che, per presunzione o per errore dei giudici, ha pagato ingiustamente?

**Cibrario, relatore.** Disposizione della legge sul recupero delle spese di giustizia. Si riscuotono a causa finita.

**Facheris.** E sta bene, perchè io giudicava precisamente con questo criterio. Dal momento che la legge che ci è proposta non parla in proposito, si dovrebbe applicare la legge di registro.

Ma se, nell'appello, la sentenza venisse confermata e l'appello fosse interposto dal Pubblico Ministero, sarà il condannato che pagherà le spese?

Concludo: onorevoli colleghi, una legge come questa non merita il voto favorevole della Camera italiana; poichè a restaurare le finanze dello Stato occorrono non piccoli espedienti, come questi, che forse potrebbero riescire vani nell'applicazione, ma riforme veramente serie ed efficaci.

**Presidente.** L'onorevole Cocco-Ortu ha facoltà di parlare.

**Cocco-Ortu.** Onorevoli colleghi; ieri interruppi l'onorevole Nasi quando faceva una immeritata e severa censura alla legge che regola l'ordinamento delle cancellerie e delle tasse giudiziarie, promulgata il 1882. Chiesi di parlare dopo che l'onorevole collega, mi attribui la paternità di quella legge, continuando a biasimarla con ragioni acerbe piuttosto che giuste. Ebbi torto, o meglio, ebbi troppa fretta, poichè si sarebbe fatta manifesta l'inutilità di rispondergli se avessi aspettato la fine di questa parte del discorso dell'oratore, e udito quale giudizio egli medesimo poi facesse di tale polemica retrospettiva, affermando che simili polemiche a nulla servono.

Di fronte a simile confessione basterebbe chiedergli: a che pro dunque esercitarsi a difesa di una cattiva causa, mestiere serbato soltanto a chi non è solito a difenderne buone? e potrei rinunciare a parlare. Potrei rinunciare anche a prendere in esame l'altra parte del ragionamento dell'onorevole Nasi, dappoichè autorevoli oratori gli hanno risposto. Del resto del suo discorso, me lo perdoni l'onorevole

nostro collega, si potrebbe dire che tanto nella forma come nella sostanza, è tutto una figura rettorica quella di cui fu scritto: *nunquam tantum sperat, quantum audet, yperbole sed incredibilia affirmat ut ad credibilia...* e qui conviene sostituire *ad incredibilia, perveniat*.

Ma poichè ho facoltà di parlare, mi permetta la Camera d'intrattenerla ancora per brevi istanti: non posso lasciar passare inosservata un'asserzione che non solo trovasi nel discorso dell'onorevole Nasi, ma che è contenuta anche nella relazione della Commissione; cioè, che la legge del 1882 avrebbe fatto perdere parecchi milioni all'erario. Si è anzi soggiunto che il disegno di legge che ora si discute, più che una riforma, sarebbe una reintegrazione dei diritti e dell'interesse del tesoro pregiudicati da quella legge.

Io non ho purtroppo, come affermava l'onorevole Nasi, la paternità della legge in questione che fu proposta dall'illustre mio amico di cui era allora modesto collaboratore nel Ministero di grazia e giustizia, e fu proposta per rispondere al desiderio ed al bisogno di una grande ed importante riforma. E fu accolta con plauso, e quel che più monta, venne dai due rami del Parlamento approvata con voti quasi unanimi. Certamente, o signori, non venne ideata, nè approvata come una legge fiscale. Erano quasi obliati, e non ancora ritornati i giorni in cui l'amministrazione della giustizia, quest'alta funzione del potere politico dello Stato, si adoperava quale un mezzo per rinsanguare l'esauisto Tesoro pubblico. Quindi, come il buon indirizzo del Governo consigliava ed i fini della giustizia esigevano, si studiò e portossi al Parlamento una riforma, la quale ebbe il merito: di perequare, e migliorare le condizioni dei cancellieri, togliendo tra essi una sproporzione, per cui ad alcuni erano assicurati smodati guadagni, ed altri data una retribuzione meschina; di far cessare l'indegno spettacolo di una permanente speculazione in un ramo tanto delicato dei pubblici servizi; di togliere un incentivo permanente alle malversazioni.

Non è ancora perduta la memoria dei continui procedimenti penali onde erano colpiti spesso funzionari, contabili ed esattori di fondi, e in pari tempo meschinamente pagati.

Vantaggio massimo quindi oltre gli altri, l'aver fatto esulare dagli uffici giudiziari una cagione permanente di sospetti e di delinquenza.

A realizzare una riforma tanto salutare non sarebbe stato poi grave sacrificio se per attuarla si fosse dovuto sottostare ad una perdita di qualche centinaio di mille lire.

Ma se non vuoi riconoscere il merito che ebbe la legge del 1882, insorgere contro di essa oltrepassa i confini del giusto e dell'onesto. E s'insorge attribuendole un difetto, che, pur troppo, io non credo che quella legge abbia, cioè di diminuire le spese a chi deve ricorrere ai tribunali. Ma sarebbe qui fuor di luogo voler discorrere di questo argomento e ritorno alle ipoteche minori entrate dell'erario pubblico.

L'onorevole Nasi, con una insistenza che, me lo perdoni, ha della fissazione, ritornava ripetendo questo addebito, sopra di un'accusa che già altra volta egli mosse, discutendosi nel giugno del 1891 il bilancio della grazia e giustizia. Soltanto, allora pensava di essersi perduto circa un milione, ieri invece gli piacque di elevare la somma fino a quattro milioni, e per i soli diritti abbandonati sui processi penali. E così l'intonazione iperbolica del suo discorso lo ha condotto anche a questa fecondità di milioni - moltiplicati in pochi mesi da uno a quattro. Se l'oratore avesse suggerito come e dove raccattarli, avrebbe reso un vero servizio anche alla Commissione. Essa infatti, che con tanto studio ha voluto ricercare il modo di ottenere dalle tasse dei processi penali il maggior reddito possibile, che alle poche tasse abbandonate con la legge del 1882, ne ha voluto aggiungere molte altre, non è riuscita che a dare un preventivo di circa due milioni. Quanto siamo lontani dai quattro milioni che abbiamo fatto perdere, secondo l'onorevole Nasi, con la legge del 1882!

Ma egli non è il solo, come già notai, che sia venuto con l'affermazione di una diminuzione di entrate, poichè anche la Commissione, sebbene accenni a tutte le tasse, non alle sole penali, pure scrisse: « È noto come sia stato effetto immediato della legge 29 giugno 1882, la diminuzione di quattro milioni di lire sul provento complessivo che prima si otteneva dagli atti giudiziari. »

Mi duole che la Commissione non abbia illustrato questa cifra; ma quello che essa non fece, conviene che lo faccia io, affinché sia posto in evidenza l'errore in cui cadde. A tal fine volli indagare prima sull'« effetto immediato » della diminuzione di 4 milioni.

Ma prima mi permetta la Camera che io

spieghi su che si fondi l'affermazione che si ripete da molti anni della perdita in questione, soltanto ora elevata a 4 milioni.

I proventi e diritti delle Cancellerie erano prima separati dalle altre tasse di registro e bollo, ecc.; poi formarono un unico cespite con quelle. Sempre che i proventi complessivi scemano, o non danno in più l'aumento annuale per il così detto naturale accrescimento delle imposte, tutto quello che manca, lo si mette a carico della legge del 1882.

È un modo di ragionare molto discutibile e che certamente non potrebbesi accettare senza beneficio d'inventario.

Ma torniamo all'effetto immediato dell'attuazione di quella legge. L'anno precedente, cioè il 1882, nel quale imperava il sistema con essa abolito, noi avevamo questo risultato: le tasse di registro e bollo gettarono nelle casse dello Stato . . . . . L. 101,446,000  
i proventi di cancelleria . . . » 6,550,000  
e quindi un totale di . . . L. 107,981,000

Vediamo ora quale sia il risultato ottenuto il primo anno in cui i proventi di cancelleria ed altri furono riscossi secondo la nuova legge. Nel conto consuntivo del 1883 figura un'entrata di lire 109,283,000. Quindi l'effetto immediato della attuazione della riforma sarebbe stato non di far perdere 4 milioni, come scrive la Commissione, ma di guadagnare circa un milione e mezzo. È vero che si è detto; c'è il naturale accrescimento delle imposte, il quale ogni anno frutta maggiori entrate.

È però strano che si metta innanzi tale argomento in un periodo poco buono per le nostre finanze, in cui pur troppo le entrate quasi tutte scemano, ma più strano che l'accrescimento lo si voglia tutto a vantaggio delle altre tasse, e che esso voglia solo escludersi per gli atti giudiziari. Ma anche a questo riguardo si può tagliar corto ai sofismi con la eloquenza delle cifre. Prima che si attuasse la riforma della legge sulle cancellerie tra un anno e l'altro, e se la memoria non mi tradisce tra il 1877 e il 1878, ci era questa differenza: le tasse di registro e bollo nel primo anno ammontarono a lire 96,313,000, nel secondo scesero a 91,499,000. L'accrescimento era stato di 5 milioni di meno!

Ma, se anche non avessimo tali argomenti, inconfutabili, a sfatare questa leggenda delle

perdite dell'erario, altri dati e decisivi vi contribuiscono. Nel 1882, il primo anno in cui fu attuato il presente ordinamento delle tasse giudiziarie, le cause, escluse quelle dei conciliatori, pendenti davanti ai pretori ed ai tribunali collegiali, ascendevano a 432,000. Il numero di esse andò man mano aumentando, sicchè nel 1888 asciesero a 500,000 e nel 1889, ultimo anno di cui hannosi le notizie statistiche, a 540,000. E così sono ad un tempo tolte di mezzo due accuse, che la legge del 1882 abbia cagionato una diminuzione di affari e prodotto minori entrate al tesoro nazionale. E, ciò nonostante, per un'altra riforma del Codice di commercio, con la quale la cambiale acquistò forza di titolo esecutivo, quasi due terzi delle cause cambiarie dal 1885 in poi siano state tolte dal novero delle constatazioni giudiziarie.

Di fronte a questa dimostrazione, io non credo che occorra e convenga aggiungere altro. Quindi domando se ancora il disegno di legge si possa presentare come una riforma destinata a rifare le finanze della supposta perdita sofferta per effetto d'una riforma salutare all'ordine giudiziario ed a quelle proficua. E se tuttavia queste sono le opere di riparazione per le quali l'onorevole Nasi inneggia ai suoi amici politici, ed egli a loro favore adopera di cosiffatti argomenti, dubito che essi medesimi non gli abbiano a ripetere: « Nec tali auxilio, nec defensoribus istis tempus eget. »

E qui avrei finito, per non tediare la Camera e perchè mi proposi unicamente di porre in chiaro quanto a torto siasi censurata la legge del 1882, e si pretenda di fare per essa come per altra opera riparatrice. Certamente il sistema d'oggi è diverso, ma allora si miglioravano i servizi senza perturbare la finanza, oggi si pospongono questi, e gli ordini della giustizia a scopi finanziari e fiscali; e per conseguire risultati molto problematici.

Anzi consentitemi di fare ancora brevi osservazioni. Io mi domando: è conveniente insistere sopra una legge per ragioni finanziarie, da ogni lato combattuta, quando abbiamo grave dubbio che non approderebbe certamente a risultati utili? Io non parlo delle disposizioni che forse si abbandoneranno, ma richiamo l'attenzione della Commissione sopra i calcoli molto incerti fatti da essa.

La Commissione spera di poter ottenere oltre due milioni dalle nuove tasse; ma per

arrivare a questa cifra calcola che il ricupero delle spese di giustizia ascenda al 30 per cento. Ora, come potete sperar ciò quando il ricupero di quelle spese non raggiunge il 18 per cento? Ed il 18 per cento lo si ha, sapete perchè? Perchè vi concorre quella dei diritti nelle controversie civili, nelle cause di gratuito patrocinio che fruttano rimborsi di spesa in notevole proporzione; altrimenti per le sole spese penali non avreste che al massimo il 15 per cento. E per così poco, per un vantaggio incerto vale la pena di imporre una tassa non solo, come si è declamato, ai delinquenti, ma a coloro i quali come parte civile cooperano alla punizione dei delinquenti? Io mi domando in fine se valga la pena di perseverare in un sistema che tratta il contribuente italiano, con metodi che assomigliano a quelli, narrati con efficacia descrittiva da Walter Scott, adoperati dai predoni feudali dei tempi di Giovanni *Senza Terra* per spillare i quattrini agli ebrei.

Ogni giorno infatti si escogitano piccoli tormenti o con le economie o con le imposte e si aggravano le condizioni o di una or di altra classe di cittadini. Infatti ora si nega il modesto sussidio alle vedove ed agli orfani dei funzionari, ora si falchiano ai medesimi i meschini stipendi; coi provvedimenti pei quali riduconsi le opere pubbliche vien tolto il lavoro ed il pane agli operai e intanto si aggravano le tasse che colpiscono i consumi del povero. E potrei continuare.

Sarebbe tempo di abbandonare questo sistema di espedienti, il quale, se or volge un anno potevasi spiegare col dirlo necessario per raggiungere il pareggio immediato del bilancio, non può ora, dopo un anno, che mostrare l'impotenza in cui il Governo si trova a fare quelle radicali riforme promesse invano e che non voglio dire non sappia, ma che non hassi la forza o l'ardire di fare! (*Bene!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Cibrario, relatore.** Onorevoli colleghi, la Commissione, non ha potuto a meno di notare, con sua grande meraviglia, nei discorsi di tutti gli oratori, i quali censurarono la legge un punto di vista comune, che, a nostro modesto avviso, non sarebbe fondato: cioè che si voglia con questa legge instaurare un nuovo sistema di tasse giudiziarie e stabilire, come precedente nuovissimo, il sistema di far rim-

borsare le spese della giustizia penale dagli imputati.

Abbiamo udito sostenere il principio che la giustizia penale non sia un servizio che presta lo Stato, e che quindi debba essere retribuito, ma sia una funzione che, per indole sua, deve essere essenzialmente gratuita.

Che la giustizia civile e penale sia il primo e il più alto ufficio, una funzione organica dello Stato riconosciamo anche noi.

Ma ciò che la Commissione vuole porre in sodo prima di tutto è che, nel nostro diritto pubblico, non fu mai scritto il principio della gratuità della giustizia. Ieri l'onorevole Imbriani chiedeva gratuita la giustizia civile, gratuita la giustizia penale; mentre l'onorevole Spirito si limitava a invocare gratuita la giustizia penale.

All'onorevole Imbriani, sempre generoso nei suoi slanci verso il regno o la repubblica che sia, di Utopia, non posso rispondere che con una voce dialettale nostra: *magari*, ma, nell'organismo di tutti gli Stati moderni, la gratuità della giustizia, nel momento presente, non può essere che un nobilissimo desiderio.

All'onorevole Spirito risponderò che, in Italia, il principio che informa tutta la nostra legislazione è questo, che le spese incontrate per la giustizia penale debbono gravare il condannato, e che questo principio regolatore della materia è trascritto nell'articolo 568 del Codice di procedura penale; il quale dispone che le spese del procedimento siano dichiarate a carico dei condannati...

**Spirito.** Le spese.

**Cibrario, relatore.** Le spese, appunto, quelle che, nel sistema delle nostre leggi relative, sono chiamate spese di giustizia, e che rappresentano, o meglio rappresentavano prima del 1882, i carichi sostenuti specialmente dallo Stato per ogni singolo processo penale. Questa categoria di spese è descritta nella tariffa, approvata con Regio Decreto legislativo del 23 dicembre 1865.

L'articolo primo di questa tariffa enuncia, che, sotto il nome di spese di giustizia in materia penale, sono comprese le seguenti specie: 1° indennità ai testimoni; 2° indennità ai periti; 3° indennità e spese di trasferta e soggiorno di ufficiali di giustizia; 4° diritti di cancelleria; 5° diritti di uscieri; 6° spese di stampa e di esecuzione delle sentenze; 7° indennità di trasporto e di soggiorno

ai funzionari delle Corti di assise. E l'articolo 4 di questa tariffa giudiziaria ribadisce i principii del Codice di procedura penale, circa la non gratuità del giudizio, circa l'obbligo del condannato di rifondere le spese di giustizia penale; poichè stabilisce che esse sono repetibili contro il condannato, contro i civilmente responsabili, a termini dell'articolo 568 del Codice di procedura penale, contro i querelanti desistenti, ed in caso di assolutoria dell'imputato, anche contro la parte civile sempre entro i limiti stabiliti da detto Codice.

E noti la Camera che le spese di giustizia, quali erano disciplinate dalla tariffa del 1865, erano molto gravose per l'imputato. Basta un esempio a convincervene. L'articolo 118 della tabella annessa alla tariffa, commisurava i diritti d'udienza, da pagarsi dagli imputati, alla durata dei dibattimenti.

Stabilito in massima che il dibattimento, dovesse durare normalmente due ore si graduava i diritti di cancelleria sulla durata effettiva, aumentando le tasse o diritti secondo una certa proporzionalità col tempo impiegato nel dibattimento.

Questa disposizione dell'articolo 118 era veramente eccessiva, perchè erano poste a carico dell'imputato la lentezza dei magistrati, le esagerazioni di difesa, che qualche volta si fanno a danno dell'imputato medesimo, benchè sempre allo scopo di avvantaggiarlo.

È assodato adunque essere principio indiscusso del nostro diritto pubblico che molta parte delle spese di giustizia penale deve ricadere a carico del condannato. Non posso quindi fare a meno di ripetere, o signori, che fui compreso proprio d'alta meraviglia nell'udire tutti gli oppositori alla legge sostenere il principio contrario cioè, che il disegno di legge, che discutiamo, abbia commesso un'enormità nuova, qualche cosa di barbaro, voglia far rivivere il medio-evo disponendo che le spese di giustizia siano poste parzialmente a carico dei condannati.

Vero è che, allorquando fu promulgata la legge del 29 giugno 1882 sulla riforma della tariffa giudiziaria, questo sistema veniva a subire modificazioni importanti.

È noto alla Camera quale savio concetto riformatore ispirò la legge Zanardelli del 1882; concetto elevatissimo, pratico e così giusto e fecondo di bene che quand'anche la

sua applicazione avesse costato alle pubbliche finanze quei 4 milioni all'anno di cui si fa cenno nella relazione e in proposito dei quali pronunciò eloquenti parole il mio onorevole amico Cocco-Ortu, quand'anche questo fosse vero, io direi codesto avventurato sacrificio. poichè con esso, la legge del 29 giugno 1882 è riuscita a sopprimere il sistema di tasse giudiziarie, che allora vigeva e che era addirittura pessimo ed immorale!

Vigevano allora tre specie di tasse giudiziarie: le tasse di registro, le tasse di bollo e le tasse cosiddette di cancelleria. Ogni atto di causa civile, o di procedimento penale, richiedeva, quasi costantemente, l'intervento dell'ufficio di registro e molteplici pagamenti di diritti di cancelleria. Quindi, impossibilità di controllo, vessazione dei contribuenti e conversione di questi cancellieri giudiziari in ufficiali contabili; costretti sempre a riscuotere pubblico danaro; malversazioni frequenti, e numerosi processi contro cancellieri ed ufficiali giudiziari, che finivano in frequenti e severe condanne.

L'onorevole Zanardelli ebbe un grande concetto quando compendì tutte queste tasse pei giudizi civili (salvo le tasse di registro delle sentenze) in due tipi di carta bollata: carta bollata da due lire e da tre lire.

Accadde però allora che l'onorevole Zanardelli, per necessità di logica in questo disegno di legge, dovette, e non poteva fare a meno senza snaturare e vulnerare il concetto informatore della sua legge, sopprimere coll'articolo 1<sup>o</sup>, tutti gli articoli della tariffa del 1865, che riguardavano i diritti di cancelleria in materia penale.

Nella pratica poi si estese più oltre di quello che non disponesse la legge del 28 giugno 1882, l'abolizione dei rimborsi delle spese di giustizia penale.

Naturalmente la posizione dei condannati penali venne radicalmente a mutarsi per questa soppressione in parte necessaria ed inevitabile, in parte consuetudinaria, in quanto alla misura della loro responsabilità per rimborso di spese di giustizia. Infatti il condannato penale venne a trovarsi nella condizione, per lui favorevolissima, di veder ridotti a pochissima cosa i rimborsi che è chiamato a fare all'erario. Oramai è tenuto soltanto a rimborsare le spese dei testimoni e quelle dei periti. Tutte le altre molteplici voci che erano e sono ancora contemplate in



articoli, non abrogati della tariffa in materia penale del 1865, andarono in disuso.

Questo beneficio immeritato accordato ai condannati penali, in un paese assoggettato come il nostro per i giudizi civili a tasse elevatissime, non acquietò la coscienza pubblica, la quale, d'allora in poi sempre reclamò che, nelle forme consentite e possibili coll'ordinamento del 1882 delle tasse giudiziarie, si venisse a far pagare nuovamente ai condannati un rimborso serio, reale, sensibile delle spese di giustizia.

Gli onorevoli oratori, che ieri nella questione di principio hanno parlato contro, oltre all'aver dimenticato il principio fondamentale del nostro diritto pubblico in questa materia, scordarono pure, poi i precedenti parlamentari. Scordarono che l'onorevole Villa, che non siede da quel lato della Camera (*Destra*) ma siede dove siedo io (*Sinistra*), più volte sorse a chiedere, che per riguardo ai bisogni dell'erario e per principio di giustizia distributiva, fra tutti coloro che si servono dei tribunali, dovessero ristabilirsi tasse maggiori a carico dei condannati in materia penale.

Io non ricordo le tornate, nelle quali l'onorevole Villa parlò in questo senso alla Camera, ma ricordo il fatto, perchè l'udii io stesso, sette od otto anni fa, presenziando, come è debito mio, alle tornate della Camera.

E, per venire a precedenti più vicini a noi, dirò che nella tornata 21 marzo 1891 uno dei nostri più stimati colleghi, l'onorevole Giolitti, in occasione della discussione del bilancio d'assestamento, affermava gli stessi principii che il nostro disegno di legge vorrebbe consacrare, e chiedeva alla Camera, o meglio suggeriva al Governo, di imporre maggiori rimborsi delle spese di giustizia penale ai condannati, colmando le lacune lasciate in proposito dalla legge del 1882.

L'onorevole Nasi, l'anno scorso, in occasione del bilancio dell'entrata, nella tornata del 3 giugno 1891 riproponeva, col plauso della Camera, come aveva fatto l'onorevole Giolitti, la stessa domanda.

Di modo che non è un principio nuovo quello che il disegno di legge viene a consacrare, esso non è altro che l'attuazione di voti manifestati da autorevoli nostri colleghi.

Ma intanto importa notare come gli effetti della legge del 1882, in quanto aboliva

i diritti di cancelleria in materia penale e non li sostituiva, fossero stati segnalati sin dall'epoca della discussione di essa legge.

Un oratore, ieri, rivolgendosi all'onorevole guardasigilli con un'invettiva parlamentare, ma con un'invettiva *ad hominem*, gli chiedeva com'egli, autorevole depositario delle tradizioni giuridiche del paese, potesse venire a sostenere qui un disegno di legge di questa natura.

Ma io risponderò che l'onorevole Chimirri oggi non fa altro che mantenersi coerente a quello che sostenne quando si discuteva la legge del 1882. Allora egli osservava come l'abolizione della tariffa penale lasciava uno scoperto e nulla sostituiva al cespite che veniva a cessare e diceva: « ma è giusto che nel mentre i litiganti onesti pagano tasse così rilevanti di giudizio, i violatori della legge penale, quelli che attirano su di loro la giusta azione repressiva e punitiva della Società, non debbano pagare? » Ed allora sorse in proposito una discussione breve, ma elevatissima, alla quale presero parte l'onorevole Varè, di venerata memoria, presidente della Commissione parlamentare, e l'illustre Zanardelli, allora guardasigilli.

Ed allora non venne in mente a nessuno di quegli egregi uomini di sollevare e mettere avanti i dubbi e le contestazioni che ieri furono elevati a teoria sul diritto dello Stato di farsi rimborsare dai condannati le spese di giustizia. Nè l'onorevole Varè, che pur difendeva la legge, nè l'onorevole guardasigilli mossero verbo in tal senso. L'onorevole Varè soltanto, quasi timidamente, mosse qualche obiezione.

Osservò, che quando un disgraziato è colpito da una condanna, ha in casa sua tale scompiglio, e l'economia della sua famiglia così dissestata, che riesce crudele e malagevole andargli a chiedere il rimborso delle spese. Però, si affrettava a soggiungere: io non voglio farmi il patrono dei malfattori. E l'onorevole guardasigilli nè anche egli contestava il principio; anzi, afferrata a volo un'affermazione dell'onorevole Chimirri, la rilevava in un modo che è caratteristico.

L'onorevole Chimirri aveva affermato nel suo discorso che l'erario perdeva troppo con questa abolizione della tariffa in materia penale: perchè, nei giudizi penali, non si usava carta da bollo; ed allora l'onorevole Zanardelli rispose (cito testualmente): « E come si

fa ad asserire che non si adoperi carta da bollo, in materia penale? Può l'onorevole Chimirri asserirlo egli che ne ha fatto uso come difensore? »

Io credo che l'onorevole Zanardelli andasse errato, in quel momento. Il fatto è che ora (non parlo di allora) l'imputato non adopera mai carta da bollo; tutti i suoi atti e le sue istanze difensionali si fanno in carta libera. E, quando voi voleste imporgli la carta da bollo, verreste a ledere il suo diritto di difesa.

Intanto, constatiamo un fatto. In occasione della legge del 1882, mai fu sollevata la questione di principio; vi fu, anzi, la supposizione del guardasigilli, che si consumasse carta da bollo nei giudizi penali, supposizione che include un principio contrario a quello sostenuto dagli oppositori della presente legge.

Quali furono gli effetti finanziari di questa legge del 1882, circa i rimborsi in materia penale?

Io ho udite, con la massima deferenza, le parole pronunciate dall'onorevole Cocco Ortu. Esse finirono per lasciarmi esitante se io avessi affermata cosa esatta nella relazione, quando asseriva che l'erario perdette 4 milioni annui per effetto della legge Zanardelli. E siccome la verità deve andare innanzi tutto, dichiaro che pur io temo di avere asserita cosa non del tutto esatta, aritmeticamente parlando, quando ho scritta quella cifra. Ma l'onorevole Cocco-Ortu e la Camera vorranno certo ritenere che io l'ho fatto in piena buona fede e perchè i dati che avevo davanti mi portavano a quell'affermazione.

Ma a me non importa per la difesa di questa legge, ricercare se vi sia stata o no perdita dell'erario.

La legge Zanardelli era così benefica per l'ordine sociale e morale che nemmeno otto milioni di perdita avrei rimpianti pur di vederla attuata...

**Indelli.** Chiedo di parlare.

**Cibrario, relatore.** Ma qualunque sieno stati gli effetti della legge del 1882, ritengo che oggi bisogna non emendare, ma completare quella legge, e completarla con un disegno di legge che venga a sostituire ciò che più non si riscuota per effetto della legge Zanardelli ed a ridare vita alla massima antica della nostra legislazione per la quale i condannati debbono, in parte almeno, rifondere le spese che essi, col reato commesso ed accertato, hanno cagionato alla Società.

A questo punto pare a me di poter concludere, senza soffermarmi a rispondere singolarmente agli egregi oratori di ieri e di oggi, che detta massima fu sempre costante e radicata nella nostra legislazione, che non venne mai prima d'ora contestata, e che conseguentemente l'onorevole ministro, proponendo un'applicazione pratica di questo principio nel disegno di legge che stiamo esaminando, ha fatto l'interesse della giustizia e dell'erario.

Passiamo ora ad esaminare le singole disposizioni del disegno di legge; esse sono cinque.

Con la prima si regola l'uso della carta bollata, ed è disposizione comune a tutti i giudizi. Piacque all'onorevole Pugliese chiamarla, per primo, *contatore*, e quale *contatore* molesto e nefasto venne anche oggi qualificata.

Ma di questa questione ci riserbiamo parlare in occasione della discussione degli articoli.

Altra disposizione mira a concentrare tutti i depositi giudiziari alla Cassa depositi e prestiti; ed anche di questa parleremo agli articoli.

Veniamo alle tasse penali propriamente dette.

Esse sono quattro: sulle parti querelanti, sulle parti civili, sulle sentenze di condanna, sui certificati penali.

Comincerò da quest'ultima e sarò brevissimo.

Qui è d'uopo o signori, fare brevemente la storia della questione.

Su qual carta si debbono ora stendere i certificati penali e le domande controverse? È una questione controversa. La legge di bollo e di registro del 1874 lasciava dubbio se si dovesse usare la carta ordinaria prescritta per gli atti giudiziari, ovvero la carta da lire 0,50. Se si fosse dovuta usare la carta ordinaria, ogni certificato penale sarebbe costato enormemente, cioè 3 e 60 per la domanda e 3 e 60 pel certificato. Se non che il regolamento, in applicazione della legge del registro del settembre 1874, considerò questo certificato penale come un documento, che emanasse non dall'autorità giudiziaria, ma dall'autorità amministrativa, ed a ragione, perchè per il rilascio di certificati penali, non si verifica l'intervento di alcun giudice.

È la cancelleria del tribunale che in via

amministrativa riceve la domanda, verifica le annotazioni del casellario e ne rilascia copia.

Quindi la pratica è che la domanda fosse stesa su carta da centesimi 50 ed il certificato era rilasciato su carta dello stesso prezzo. La legge, che vi è proposta, prescriverebbe la carta da 60 centesimi per la domanda e di una lira per il certificato.

È da notare che il numero di questi certificati è rilevantissimo: ho qui un quadro dal quale risulta che le domande di certificati penali a richiesta dei privati ammontano in media a 248 mila all'anno.

Se dovessimo accettare le domande del Ministero, e se tutti potessero pagare in ragione di 1 e 80 per certificato vi sarebbe un bel cespite d'entrata. Ma è giusto chiedere il pagamento del certificato anche ai poveri? La Commissione esaminò la questione.

Essa con la disposizione aggiunta all'ultimo articolo della legge ha cercato di fare in modo che i poveri potessero sempre avere il certificato gratuitamente. E quindi, ha calcolato l'aumento di proventi dipendenti da certificati penali a sole 75,000 lire all'anno.

**Imbriani.** Quanto debbono spendere per provare la povertà?

**Cibrario, relatore.** Darò all'onorevole Imbriani il chiarimento, che chiede. Fu detto a questo proposito, credo dal collega Facheris, che, per avere la spedizione gratuita del certificato, fosse ora necessario presentare domanda su carta da bollo da 60 centesimi, unirvi i certificati di povertà rilasciati dal sindaco di origine, unirvi ancora i certificati dell'agenzia delle tasse.

Naturalmente, quando si è in via di dimostrare una tesi, si prende lo slancio; e l'onorevole amico Facheris ha fatto qualche cosa di più, ha enumerato tutti i casi, nei quali si dovrebbe ancora, in via d'ipotesi, presentare anche il certificato di povertà del padre, o di altri prossimi parenti. Ma, signori, la verità è questa. Per ottenere il certificato penale gratuitamente, basta presentare la fede di povertà del sindaco; il che elimina completamente tutti i guai, che l'onorevole Facheris aveva veduto in questo articolo della legge.

Passiamo ora alla tassa sulle querele e sulle desistenze. A questo riguardo è meglio abbreviare, e se il nostro presidente lo consente, io annunzio addirittura alla Camera un emen-

damento, stato concordato tra la Commissione e l'onorevole ministro.

**Imbriani.** L'aveva già annunziato Napodano ieri!

**Cibrario, relatore.** Tanto meglio, vuol dire che la discussione serve a qualche cosa, serve a migliorare il disegno di legge.

Con questo emendamento non rimane alcun obbligo di carta da bollo per le querele, neanche per quelle dei reati di azione privata. L'obbligo dell'uso della carta da bollo è limitato all'atto di desistenza dalla querela. È giusta l'esenzione per le querele, perchè non si può far dipendere l'esercizio del diritto di richiarsi all'Autorità per la repressione di un reato dal possesso di un foglio di carta da bollo.

Ma la desistenza avviene o perchè le parti si sono messe d'accordo, e pagano queste spese, o perchè il querelante si accorge di essere stato imprudente, ed è giusto che paghi. E quindi anche questo articolo, contro il quale si sono spesi tanti bei discorsi, ridotto alla sua semplicità o alla sua attuale dizione, mi pare che si regga e si giustifichi molto facilmente.

Passiamo ora alla tassa sulla parte civile. Non faccio che delibare la materia, poichè alla discussione degli articoli si chiarirà meglio. Obbietto della parte civile è essenzialmente di sostenere nel giudizio penale un interesse civile. Si è detto in questa discussione che la parte civile ha un altro obbietto ancora più elevato; che la parte civile viene ad avere mandato identico a quello, che ha il Pubblico Ministero, viene a portare ed a provare gli elementi della colpevolezza, che quindi essa è un istituto di difesa sociale e che merita perciò il miglior trattamento da parte del legislatore. L'onorevole Spirito ieri volle dimostrare l'ingiustizia di addossare alla parte civile l'obbligo dell'uso della carta da bollo e vi citò, con la sua esemplificazione immaginosa, il caso di colui, cui essendo stato ucciso il padre, vuol costituirsi parte civile e si vede inceppato l'esercizio di questo sacrosanto diritto di perseguire l'uccisore del padre suo dalla necessità di spese per la carta bollata, e dal pericolo eventuale del pagamento di spese giudiziarie, tra le quali quella della tassa unica della sentenza.

Anche qui bisogna semplificare la discussione. Effettivamente la parte civile può avere un elevatissimo interesse morale da far valere: qualche volta lo ha indubbiamente; ma,

agli occhi della legge, questo interesse morale si identifica con l'interesse pecuniario, che essa persegue.

Ma possiamo noi ammettere che la parte civile sia una istituzione normale nelle cause penali? Possiamo noi ammettere che il Pubblico Ministero debba sempre avere a fianco chi lo ecciti e controlli nella sua azione? Possiamo noi menar buona un'affermazione, che ho sentito fare ieri, cioè, che, senza la parte civile, l'azione del Pubblico Ministero resterebbe fiacca e impotente?

**Spirito.** Questo non l'ha detto nessuno in modo assoluto!

**Nocito.** Accade spesso.

**Cibrario, relatore.** Si dice: accade spesso! Può essere che, infatti, qualche volta ciò si verifichi; se si verificasse spesso, l'onorevole ministro di grazia e giustizia avrebbe il dovere di richiamare il Pubblico Ministero all'ufficio suo. Ma possiamo ammettere l'assunto della necessità della parte civile in tesi generale? Sarebbe far torto al Pubblico Ministero.

La parte civile è una santa istituzione, ma come eccezione. Ora essa, al giorno d'oggi, si svolge, si moltiplica, si centuplica e molte volte diviene una istituzione nefasta...

**Spirito.** Chiedo di parlare.

**Cibrario, relatore.** ... per i poveri imputati.

Voi vi siete impietositi, egregi contraddittori, e specialmente voi, onorevole Spirito, sulla condizione dei poveri imputati, aggravati di queste tasse, che furono chiamate inique, ingiustificabili, quasi nemmeno nominabili; ma voglia l'onorevole Spirito, voglia la Camera considerare quello che avviene non raramente. Io ho l'onore di appartenere all'ordine degli avvocati anche penali, e ne vado orgoglioso, ma il fatto è che gli avvocati si sono moltiplicati a dismisura. Io non vorrei dir nulla di sgradevole, mi esprimerò con un apologo.

Nelle provincie Liguri v'ha una passione ardente per la caccia. Ogni uccellino che vola, ogni coda di fringuello o di passero che comparisce si trascina dietro cento cacciatori, armati di tutto punto.

Or bene, quello che succede nelle provincie Liguri per la caccia, succede in tutti i grandi centri per le cause. (*Si ride*). Appena nella cancelleria del tribunale è venuta la notizia che si è aperto un processo contro un Tizio qualsiasi, che abbia possibilità di pagare, per titolo di diffamazione, ingiurie o fe-

rimenti, anche che si tratti di reato di azione pubblica, immediatamente il danneggiato è avvicinato, circuito ed indotto a costituirsi parte civile. E le conseguenze di ciò tornano gravose assai per l'imputato.

Voi vi lagnate della tassa che pagherebbe l'imputato condannato in pretura. Ma quanto paga per la parte civile? Quante volte io non ho visto, come l'avete veduto voi stessi, l'imputato, condannato, per esempio, a dieci giorni di reclusione, a dieci lire di multa o di ammenda, a poche lire di risarcimento di danni, dover rifonder due o trecento lire di spese di difesa della parte civile.

*Una voce.* È esagerato.

**Cibrario, relatore.** Non esageriamo niente.

Però la Commissione ha tenuto conto delle risultanze della discussione in quanto riguarda la parte civile, e riconobbe la necessità di meglio specificare quella parte dell'articolo 6 che la concerne. Concordò quindi con l'onorevole ministro un emendamento, pel quale la parte civile può soltanto essere condannata al pagamento della tassa della sentenza, nei casi previsti dall'articolo 563 del Codice di procedura penale.

A questo proposito, le osservazioni dell'onorevole Facheris e di altri oratori furono giuste.

Vi era nell'articolo 6 della Commissione una lacuna: mancava cioè l'indicazione dell'articolo regolatore della distribuzione delle spese in questa materia.

Chè la parte civile poi debba usare la carta bollata, è di tutta evidenza: su ciò siamo d'accordo tutti; chi fa valere un interesse civile è giusto che debba farlo valere con l'uso della carta bollata, poichè nella parte civile l'interesse morale che essa abbia si rannoda talmente col pecuniario da confondersi con esso e non poterne essere separato.

Veniamo alla tassa fissa sulle sentenze.

Anche qua le censure furono molteplici, e credetemi, onorevoli colleghi, non meritate.

Dato il concetto fondamentale della nostra legislazione, che si devono rimborsare le spese di giustizia in materia penale, non si poteva trovare formola più corretta, meno vessatoria di quella che fu accolta nel disegno del Ministero per attuare questo concetto.

L'antico sistema di rimborso delle spese di giustizia penale non è più possibile con

l'organismo creato dalla legge del 1882. Le cancellerie non riscuotono più questi diritti.

**Imbriani.** Si paga in più la carta bollata.

**Cibrario, relatore.** Non c'è carta bollata nei giudizi penali.

Con quale forma quindi si può far pagare al condannato il rimborso delle spese del giudizio?

L'unica forma possibile è quella di una tassa in occasione della sentenza. Della graduatoria di questa tassa e di altri argomenti accessori ragioneremo quando verranno in discussione gli articoli della legge, per ora concedetemi che, dato ed affermato il principio della necessità del rimborso, l'unica forma possibile è quella della tassa sulla sentenza.

E qui mi occorre rispondere all'onorevole Facheris, il quale ha fatto due obiezioni. Egli ha detto: in appello si andrà dopo aver già pagato la tassa sulla sentenza di prima istanza? Ma no, onorevole Facheris, ricordi le disposizioni sul recupero delle spese di giustizia: le tasse si pagano dopo passata in giudicato la sentenza definitiva. Se si avesse la pretesa di far pagare la tassa sulla sentenza di prima istanza, si violerebbe il diritto della difesa. E notate, onorevoli colleghi, come in tutto il disegno di legge sia rispettato sino allo scrupolo il diritto della difesa.

Un'altra obiezione ha fatto l'onorevole Facheris, riguardo alla possibilità che l'appello sia fatto dal Pubblico Ministero.

Ebbene, io domando, in questo caso chi ha promosso il giudizio? il Pubblico Ministero; quindi l'imputato non può essere condannato. Chi è che si appella dalla sentenza del primo giudice? Chi è che dà occasione alle spese del secondo giudizio? L'imputato? No; è il Pubblico Ministero, questa mi pare una cosa evidente.

Ad ogni modo, se occorre dirlo, diciamolo francamente, che ogni qualvolta v'è appello da parte del Pubblico Ministero, non vi è luogo a pagamento di tassa unica sulla sentenza di appello.

Signori, per questa strada, come vedete, così semplice e chiara, io sono arrivato, credo, alla fine del mio compito. Non mi resta che da rispondere su una parte del lavoro della Commissione, quella per cui essa ha calcolato i proventi della tassa.

Innanzitutto fu detto da qualcuno, che questo era un disegno di legge di mero scopo fiscale.

Ma no; tutt'altro! È una riforma organica, questa; è il completamento della legislazione sulle tasse giudiziali; è il riempimento della lacuna che lasciava, in proposito, la legge del 1882. E la Commissione l'ha studiato (e la relazione ne fa fede) sotto l'aspetto di vera riforma organica.

Sicuramente, la Commissione non ha potuto non considerare le necessità gravi della finanza e la influenza, che questa legge può avere sui proventi dell'erario.

**Imbriani.** Ecco: ci siete. Non caverete nulla.

**Cibrario, relatore.** Ci siamo.

Questa influenza, secondo noi, è considerolissima, e non porterà un vantaggio minore di un paio di milioni all'anno.

L'onorevole Pugliese, ieri, a proposito dei calcoli della Commissione e del relatore specialmente, mi ha, con parole che suonavano gentili, ma che erano in fondo forti e veementi, accusato di cullarmi in rosee illusioni; ed egli, senza dimostrar molto che i miei calcoli fossero veramente errati, ha suggerito come rimedio altra tassa giudiziaria da sostituire a quella proposta in questa legge. L'onorevole Pugliese proponeva di porre una tassa graduale *ad valorem* sulle sentenze civili.

Mi permetta l'onorevole Pugliese di osservargli che, se sono illusioni rosee i miei conti, le sue proposte sono proposte funerarie, sono proposte bigie, nere, olivastre, di tutti i colori oscuri che possiate immaginare.

Ma l'onorevole Pugliese ha pensato quale effetto disastroso avrebbe sulla vita economica della Nazione, in un paese in cui le tasse giudiziarie civili sono già così alte, una tassa quale egli la propone? Sarebbe la distruzione del movimento degli affari, l'annientamento economico della Nazione. Dunque restiamo fedeli ai miei calcoli rosei i quali in fondo non fanno male a nessuno. Ma poi sono essi veramente rosei? No; sono tanto poco rosei che io nella prima edizione della mia relazione li aveva sbagliati in meno. In una moltiplicazione aveva posto in luogo del prodotto il moltiplicando e quindi aveva ottenuto un milione di provento in meno mentre il vero calcolo è quello che apparisce ora nella relazione riveduta e corretta per comodo dell'autore.

I calcoli miei poi sono anche facili. Io ho numerato le sentenze tanto di pretura che di tribunale, di Corte d'appello o di Corte d'as-

sise. Non ho calcolato quelle della Corte di cassazione. Ho eliminato dal numero delle sentenze il 30 per cento perchè quelle di assolutoria o di non luogo rappresentano appunto questa percentuale; ho eliminato anche il 20 per cento per rendere il calcolo più semplice e per non fare due colonne di gradazioni. Rimasto così il 50 per cento del numero totale delle sentenze pronunziate, ed applicate le quote delle tasse proposte, risultò un prodotto di sette milioni e mezzo. Egli è evidente però che siamo ben lontani dal poter fare assegnamento su questa cifra poichè la maggior parte degli imputati è povera, e nell'impossibilità di pagare.

È vero che anche a questo riguardo, dopo la pubblicazione del nuovo Codice penale, le condizioni sono mutate, perchè esso ha creato molte figure di reato, che prima non esistevano. Quindi sono aumentati i procedimenti contro gli abbienti, perchè molti di questi reati sono propri degli abbienti. Anzi a questo proposito dopo il nuovo Codice penale è da credersi che in un breve volger d'anni tutti avremo occasione di andare qualche volta sul banco degli accusati! (*Ilarità — Interruzioni*) Ed allora il provento crescerà.

Ma tornando ai nostri calcoli, parmi che le riscossioni effettive sulla cifra brutta come sovra ottenuta si possano valutare nella istessa proporzione con la quale si effettua il ricupero delle spese di giustizia, cioè nella proporzione del 30 per cento. E così, se gli otto milioni di spese di giustizia annotati annualmente a credito dello Stato danno una riscossione di due milioni e mezzo, si può senza troppa tema di errare, segnare in due milioni di lire il prodotto della tassa unica.

Aggiungete qualche utile maggiore sull'uso della carta bollata, sugli obblighi della parte civile, ed avrete un totale di 2 milioni e mezzo.

Ora dite voi, onorevoli colleghi, se, nelle ristrettezze odierne della finanza, questa somma, anche diminuita di 500 o 600 mila lire, sia da disprezzare!

Ma, via, parliamoci chiaro.

Siamo in una posizione finanziaria ed economica difficilissima e ci conviene mutar sistema per uscirne. Conviene porci risoluti sulla via di dar forza alla finanza, e non continuare nelle incertezze attuali. Le economie sul bilancio si chiamano raschiature e lesine; nitove tasse non si vogliono; le riduzioni di

lavori pubblici si accusano di tagliar le vene alla vita economica del paese. Certe opere di pubblica utilità nell'interesse di carissime regioni del nostro paese si desiderano, e non a torto, perchè serviranno a redimerle da molti mali. Ma come si fa ad andare avanti a questo modo?

Con le riforme organiche? Ma le riforme organiche, o signori, abbiamo visto quali difficoltà presentano.

Io, e la Commissione con me, saremmo lietissimi che il Governo si avviasse risoluto sulla strada delle riforme organiche; ma comprendiamo che l'accoglienza fatta alla legge dell'onorevole Crispi sulle prefetture e gli organismi destati dalla mitigatissima esecuzione data alla legge dell'onorevole Zanardelli sulla riduzione delle preture, ci rende cauti e diffidenti assai sulla possibilità pratica di riuscire attualmente a concretare grandi riforme organiche. Accontentiamoci per ora di quella modesta che questo disegno di legge contiene; ed accordandogli la vostra approvazione cominciate ad affermare il principio di giustizia distributiva in tema di rimborso di spese penali che esso contiene, ed assicurate al bilancio l'afforzamento di un paio di milioni all'anno. (*Bravo! Benissimo!*)

**Presidente.** Onorevole Pugliese, aveva chiesto di parlare?

**Pugliese.** Rinunzio e mi riservo di parlare sugli articoli.

**Presidente.** La facoltà di parlare spetta all'onorevole Indelli.

**Indelli.** Io avevo deciso di non entrare nell'esame del merito di questo disegno di legge. Ma durante la discussione si è accennato ad una legge, che fu approvata dalla Camera dietro la relazione di una Commissione di cui io ho fatto parte, e ciò mi dà l'occasione di dichiarare il mio voto. Il concetto di unificare le tasse giudiziarie è antico nel Parlamento italiano, è antico anzi nella magistratura italiana. Una volta non si poteva leggere la relazione di un procuratore generale per l'inaugurazione dell'anno giuridico, senza trovarvi questo voto, cioè, che, pel vantaggio delle cancellerie e dello Stato, sarebbe stato meglio sottrarre il maneggio del denaro ai cancellieri; unificando le tasse giudiziarie.

Il primo che presentò un disegno di legge alla Camera su questo argomento fu l'onore-

vole Vigliani, e di quel disegno la Commissione mi fece l'onore di nominarmi relatore.

Fu assai studiato, e la Commissione opinò di slargarne anche le proporzioni, per assorbire quanto più diritti di tasse giudiziarie si potesse.

Venne poscia il 18 marzo, e la Camera fu poi sciolta, ed il disegno di legge non andò più avanti.

L'onorevole Mancini nominò una Commissione governativa, di cui ebbi l'onore di far parte. Questa tornò a studiare il disegno di legge, e si propose un problema difficilissimo che era questo: trovare dei tipi di carta da bollo il cui valore uguagliasse quello di tutti i diversi diritti di cancelleria.

La Commissione governativa, volendo essere scrupolosa in questo calcolo, stabilì che bisognavano 7 tipi di carta da bollo, per corrispondere a' diversi diritti e tasse che si pagavano per ogni giudizio. Sette tipi erano un paradosso, ma per conseguenza della difficoltà del problema.

L'onorevole Zanardelli ministro, studioso dei precedenti della Camera, preoccupato anche egli di questo difficile problema, mi fece l'onore un giorno di chiamarmi e di dirmi che voleva risuscitare il progetto. Più coraggioso degli altri, aiutato anche dal consenso dell'onorevole Magliani, ripresentò il disegno di legge. Restava sempre la difficoltà di stabilire quel rapporto esatto al quale ho accennato. Era, lo ripeto, difficile il problema. E io professava dello scetticismo, perchè l'argomento l'avevo più volte studiato, e sapea bene che non si potea con esattezza, o con qualche precisione stabilire il rapporto fra le tasse di cancelleria che si volevano abolite ed il valore della carta bollata che si voleva adottare. Vi erano dei funzionari del Ministero delle finanze, abilissimi (perchè di questo lato della questione non si occupava l'onorevole Zanardelli; egli guardava alla riforma organica) i quali funzionari fecero dei lavori di ragguaglio accuratissimi. Ma io ne dubitai sempre, e non nascosi le mie dubbiezze. Ad ogni modo, il disegno di legge passò, e passò con plauso.

Ma io qui, o signori, ho bisogno di fare due osservazioni. La prima è in risposta a un ordine d'idee che ha svolto l'onorevole Cocco-Ortu, che dal suo punto di vista è esatto, ma che si trova poi in una certa divergenza coi risultati del bilancio. L'onore-

vole Cocco-Ortu ha ragione quando dice che la legge del 1882 fece aumentare gli affari invece di diminuirli; cosicchè le querele anticipate furono smentite. Ma è pur vero che il bilancio risentì da quella legge un danno, e ciò avvenne per una ragione diversa, che si riferisce al problema che ho sopra enunciato. I calcoli di proporzione, i calcoli di equazione tra i diritti che si esigevano una volta e il valore dei tipi di carta da bollo adottati, non erano esattissimi.

Questa è la verità, e spiega perchè gli affari aumentarono, mentre i proventi delle cancellerie diminuirono.

Un'altra osservazione poi debbo fare, avendo chiesto di parlare per dichiarare il mio voto. Perchè fu allora tanto dibattuto nelle discussioni parlamentari questo concetto dell'unificazione delle diverse tasse di cancelleria? Perchè vi era la difficoltà più grave delle spese ne' giudizi penali.

Come si faceva ad unificare le spese dei giudizi penali? Perciò nelle considerazioni e nella relazione della legge del 1882 si disse: lasciamoli da parte; sarà provveduto in avvenire. Cosicchè si firmò allora una cambiale che oggi viene alla scadenza. E oggi il Ministero si è servito dello stesso mezzo, del foglio di carta bollata. Se la carta da bollo è servita per la riscossione di tutte le tasse ne' giudizi civili, per serbare l'armonia fra i giudizi civili e i giudizi penali, si è anche per questi adottato il sistema di riscuotere le tasse coi fogli di carta da bollo.

Questo è il disegno di legge. Io non entro nel merito degli articoli: dico solo che il concetto generale del disegno di legge è identico a quello della legge del 1882. Allora si attuò, e ragionevolmente, quest'ordine di idee nei giudizi civili, ma si trovò difficoltà ad applicarlo nei giudizi penali. Oggi si è cercato di applicare questo stesso principio ai giudizi penali.

E qui, prima che io termini le mie considerazioni, lasciate che mi rivolga a quelli tra i miei amici ed avversari politici, che hanno parlato della trista condizione degli imputati e delle famiglie dei condannati.

Prima di tutto, si è detto al Ministero: voi avete proprio una cattiva memoria; avete detto che non volevate imporre delle nuove tasse; e non è questa una nuova tassa?

Domando perdono, questa non è una nuova tassa.

*Voce a sinistra.* No! un complimento, un regalo!

**Indelli.** È un ricupero di spese che si fanno pagare a chi le deve; non è una tassa. È un sistema di riscossione di ciò che è dovuto allo Stato.

E giacchè voi vi lamentate in nome dei contribuenti, osserverò che qui i contribuenti non c'entrano. Qui si tratta di un ordine speciale di contribuenti; sono i delinquenti che non vogliono pagare.

Mi diceva un giorno un amico: badate, noi contribuiamo tutti al mantenimento della magistratura e delle Corti: e io che non ho mai commesso un reato, e non ho mai avuto una causa civile; e intanto debbo contribuire. Sarebbe giusto che chi occasiona queste spese vi contribuisse in più forte proporzione.

Ma si dice: si colpiscono anche i figli e le famiglie dei condannati. Questo è un destino, una querimonia, che non è esclusiva della società nostra, ma si ripete in tutta la storia dell'umanità. I figli, checchè si dica, checchè si faccia, pagano il fio della cattiva condotta dei loro padri. Non dovete guardar solo ai reati; guardate coloro che si abbandonano ai vizii, lasciando la moglie e i figli senza un tozzo di pane. I nostri Codici hanno detto che la pena afflittiva, nè l'infamia, saranno trasmesse ai figli; ma disgraziatamente non è così, almeno per quello che riguarda la questione economica. Dovete distruggere prima la famiglia se volete arrivare a un tal risultato, che i figli non sopportino la pena delle colpe dei loro genitori.

Queste sono le considerazioni che voleva sottoporre a coloro che hanno fatto anche del sentimento.

Il miglior sentimento è questo, e dovrebbe essere scolpito nei cuori di tutti: chi rompe paga.

**Presidente.** L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

**Chimirri, ministro di grazia e giustizia.** Onorevoli signori, la difesa ampia, lucida e vigorosa, che fece della legge l'onorevole relatore, abbrevia d'assai l'opera mia, e la rende più agevole il discorso dell'onorevole Indelli, che ha ricondotta la questione nei suoi veri termini, spogliandola di tutte le esagerazioni, delle quali era stata circondata.

Intendo che l'opposizione politica pigli occasione e pretesto da questo disegno di legge

per volgere rimprovero al Ministero, e questo spiega la passione con la quale è stata discussa questa legge, la passione che ha fatto velo ad intelletti chiarissimi al segno da obliterare i più ovvii principii del diritto, e le necessità della pratica ed abbandonarsi ad obiezioni, ed osservazioni assai acerbe. L'onorevole Indelli ha, come dissi, ricondotto la questione nei suoi veri termini.

**Imbriani.** Chiedo di parlare.

**Chimirri, ministro di grazia e giustizia.** Dopo tutto, che cosa noi facciamo con questo disegno di legge? Colmiamo una lacuna lasciata nella legge del 1883.

Venne forse in mente ad alcuno di proporre un disegno di legge per sconvolgere le basi di quella legge, o modificarla nella sostanza?

Bisogna non aver letto il disegno di legge per affermare una simile cosa. La legge del 1882, fu detto, è buona: segnò un largo progresso, e compì un voto antico. L'onorevole Indelli ricordò oggi i precedenti di quella legge.

Egli fu relatore del progetto Vigliani; ed in quel progetto appunto si vagheggiava il doppio fine d'aggruppare i diritti di cancelleria intorno al bollo, e di semplificare il servizio delle cancellerie, togliendo l'esoso spettacolo di cancellieri ridotti a far da contabili, e da cassieri.

Questi erano i due fini che si volevano raggiungere.

L'onorevole Zanardelli fece un passo di più; perfezionò quel disegno, lo presentò alla Camera, ed ebbe il plauso del Parlamento. Ma in quella legge, come accennai, restava una lacuna.

L'onorevole guardasigilli, tratto dalla logica del sistema, nell'articolo 1° della legge del 1882 introdusse questa disposizione:

« Sono abrogate le disposizioni contenute nel titolo II e III ecc. della parte 1<sup>a</sup> e le disposizioni contenute nel capo IV del titolo I della tariffa in materia penale. »

Perchè questa disposizione fu inclusa nella legge del 1882, mentre nel precedente progetto non v'era? Perchè l'esazione dei diritti d'originale e di copia, giusta il capo IV dall'articolo 50 all'articolo 70, conteneva disposizioni di questa natura:

« Ai cancellieri delle Corti di cassazione, d'appello e dei Tribunali correzionali e delle



Preture, spettano, secondo i casi, diritti fissi di copia e d'indennità. »

Ora, avendo la legge del 1882 abolito il sistema dell'aggio ed aumentati gli stipendi dei cancellieri, era logico che non si volesse conservare per gli atti penali quello sconcio, che si era abolito per gli atti civili.

Ma la legge del 1882, se abolì la forma di riscuotere i diritti di cancelleria, abrogando gli articoli dal 50 al 70 della tariffa del 1875, non abolì i diritti stessi preveduti negli articoli 1° e 4° della tariffa istessa.

Infatti l'articolo 1°, annoverando le spese in materia penale comprende al N. 4 i diritti di cancelleria. Dunque questi diritti sono spese di giustizia.

L'articolo 4° stabilisce:

« Tutte le spese menzionate dal n. 1 al n. 9 dell'articolo 1° saranno ripetibili tanto contro i condannati, quanto contro le persone civilmente responsabili ».

Dunque se i diritti di cancelleria sono spese giudiziarie ripetibili; se l'articolo 1° della legge del 1882 abolì il modo di riscuoterle ma non abolì i dritti; restava dunque a sostituire un nuovo modo di percepirle, e ciò costituisce la lacuna che eravi in quella legge.

Ma perchè non si provvide nel 1882? Perchè si stimò che fossero una quantità trascurabile questi diritti di originale e di copia in materia penale. Allora le urgenze della finanza non erano così aspre, da obbligarci a tener conto delle piccole cifre. Eravamo al tempo delle vacche grasse, oggi siamo arrivati al tempo delle sette vacche magre e nessuno vorrà a noi far carico di questo stato di cose.

Voi tutti sapete in quali condizioni siamo venuti al potere; e in quale stato abbiamo trovato la finanza e il bilancio.

Il paese ci aveva additato nelle elezioni generali la via da seguire; la voce del paese divenne il nostro programma, al quale ci siamo fedelmente attenuti.

Quando il *deficit* c'è, si richiedono milioni e non frasi per riempire i vuoti della finanza; le frasi e i discorsi non circolano come moneta contante e noi non siamo dei taumaturghi; noi non cangiamo in oro, come Mida, tutto quel che tocchiamo. Per ripianare le deficienze, ristorare la finanza e ricondurre nel bilancio il pareggio, si richiedono milioni. Dove prenderli? Dalle imposte? Alla larga! Con le economie? Ma le economie hanno dei limiti; e noi siamo stati accusati di essere stati

troppo sottili nel ricercarle; fummo accusati di aver tagliato senza pietà.

**Giovagnoli.** Di aver tagliato male.

**Chimirri, ministro guardasigilli.** Dunque, economie si son fatte, fin dove si poteva. Ma l'economie non bastavano; ed allora fu annunciato al Parlamento ed al paese, che era mestieri di ricorrere ad altri espedienti: a provvedimenti di finanza. E questi vi vennero proposti, non sminuzzati, come oggi li vedete, ma in un complesso. Infatti, gli avversari del disegno di legge ebbero buon giuoco, quando volsero i loro strali contro il progetto, che ci sta dinanzi, il quale è parte di un poema finanziario, in quattro canti. (*Oh! oh! — Si ride*)

Parve alla Commissione, che fosse metodo migliore di sceverare i quattro progetti, e di portarli separatamente all'esame ed al voto del Parlamento. Il divisamento fu saggio; ma che cosa è accaduto? Che gli avversari del nostro sistema economico e finanziario si prevalgono di questa suddivisione per dire: ma come, con questo progetto, volete far argine al disavanzo, riempire le casse dello Stato, e ristorare la finanza?

Non è certamente questo disegno di legge, che dovrà riempire le casse dello Stato; ma questo è una delle tante gocce che, unite insieme, daranno il risultato che vogliamo conseguire. Che cosa fanno gli oppositori? Ingrossano le questioni; sollevano ad ogni piè sospinto dubbi e difficoltà, e cercano di allarmare la Camera, e mostrarci offensori d'ogni santo principio. E questo fanno per distruggere, a poco a poco, il nostro edificio, studiansi di scalzare, pietra per pietra, le basi che lo sostengono. Ebbene, onorevoli signori, per surrogare codesto metodo degli oppositori occorre fare argine alle divagazioni, restringere la disputa all'argomento, che si discute, e considerare ciascuno di questi progettini per quello che sono, e rispetto allo scopo modesto, che si prefiggono. Da questo intanto noi ci attendiamo due milioni, e tutti i calcoli ci affidano che a tale provento arriveremo certamente.

Ma, oltre la necessità economica di ricorrere a tutti i mezzi giusti, leciti ed onesti per rinvigorire la finanza nostra, noi abbiamo presentata questa legge anche per un sentimento di moralità.

**Imbriani.** Sentiamo la vostra moralità.

**Chimirri, ministro di grazia e giustizia.** Ci si

dice sempre: fate riforme organiche, economie su tutto, non solo sul superfluo ma anche sull'utile e sul necessario, e sta bene. Ma io credo che, prima di muovere un passo ardito sul terreno delle riforme, prima di chiedere altre economie sui pubblici servizi, prima di imporre sacrifici nuovi ai contribuenti, occorra e sia dovere del Gabinetto di tentare ogni mezzo per far pagare a ciascuno quello che deve pagare, sia necessario di costringere tutti coloro, che hanno debiti verso lo Stato a sodisfarli.

Ora, fra le categorie dei debitori dello Stato, ve n'è una che io non credeva avrebbe trovate tante simpatie e tanti difensori, ed è la categoria dei delinquenti...

*Voce.* Ma nessuno ha difeso i delinquenti!

**Chimirri**, ministro di grazia e giustizia. ... Ed è naturale che gli oppositori spostassero la questione. Non volendo mostrare soverchio sentimentalismo per i delinquenti, uno degli oratori, con molta disinvoltura, mutò i delinquenti in contribuenti.

Ora io domando a quell'egregio collega come mai egli possa dire che questa legge si applichi ai contribuenti.

**Imbriani.** Le parti civili sono delinquenti?

**Chimirri**, ministro di grazia e giustizia. Verrò poi alla parte civile. Dunque la prima categoria, alla quale si applica la legge, è la categoria dei delinquenti...

**Imbriani.** Gli operai sono delinquenti?.. (*Rumori*).

**Chimirri**, ministro di grazia e giustizia. E notino che delinquente non è l'imputato, ma colui il quale, resosi colpevole di un delitto, fu cercato, raggiunto e condannato.

Ora quest'uomo ha contratto tre obblighi con la società. Ha violato il diritto; quindi la necessità di reintegrare con la pena l'ordine giuridico violato: ha recato danno alla parte lesa, quindi ha contratto un altro obbligo di rifacimento di danni verso di essa: sono occorse spese pel giudizio, quindi ha contratto infine un terzo obbligo verso lo Stato per il rimborso di esse.

L'erario infatti per quella, che si chiama, con voce impropria, la gratuità del processo penale, anticipa le spese. Le anticipa perchè fino a tanto che non v'è stato il giudizio, l'imputato si suppone innocente; ma quando sopravviene la condanna, allora l'erario ha il diritto di rivalersi delle spese, che ha antici-

pato e che sono danari dei contribuenti, spesi per la tutela e per la sicurezza sociale.

Queste sono spese di giustizia, che non si debbono confondere con le spese per la giustizia; perchè noi spendiamo 33 milioni sul bilancio di grazia e giustizia per l'esercizio di questa alta funzione sociale, e 30 altri milioni si spendono per i detenuti che sono nelle prigioni.

Non è certo co' provvedimenti proposti che noi possiamo compensare lo Stato dei 63 milioni che spende.

Ma ciò non esclude che le spese di giustizia debbano essere pagate dal condannato come conseguenza del suo delitto!

Se, dunque, il delinquente deve pagare le spese; se le spese sono anticipate dall'erario con i denari dei contribuenti, chi vuole davvero tutelare i contribuenti, chi non li vuole esporre a pagare per i colpevoli, deve votare questa legge, che è fondata sopra un fondamento di giustizia e di moralità insieme. (*Benissimo!*)

E questo per i delinquenti, perchè la parte essenziale della legge riguarda i delinquenti. (*Interruzione dell'onorevole Nocito*).

Onorevole Nocito, non si appigli all'articolo primo, che è il meno importante, per ricamarvi sopra facili censure. Veniamo a esaminare ciò che è l'essenza della legge: non mi distraete dal mio cammino; io debbo continuare ancora a parlare dei delinquenti condannati. Ora, l'articolo sesto che cosa fa? Applica alle spese di cancelleria, in materia penale, lo stesso metodo di esazione, che si è applicato alle spese di cancelleria in materia civile.

V'erano più vie da seguire. O tornare all'antico sistema, e ci saremmo trovati in contraddizione con la legge del 1882 e nessuno l'avrebbe voluto: ovvero calcolare tutti i fogli di carta, che si scrivono nei processi penali come carta bollata, ed allora le conseguenze sarebbero state gravissime. Si volle essere miti e si prese la via di mezzo. Si calcolò in una diecina d'anni la media delle spese di cancelleria su' giudizi penali di primo e secondo grado e di cassazione e le cifre indicate nel disegno di legge ministeriale, attenuate dalla Commissione, vi rappresentano appunto codesta media per ogni causa, che fu tenuta bassa appunto per non eccedere in rigore. Sotto questo punto di vista l'articolo 6 non si può in nessuna maniera combattere.

Non nel principio che lo informa, perchè è nel Codice di procedura; non nella qualifica delle spese, perchè le spese di cancelleria sono annoverate fra le spese repetibili dagli articoli 1 e 4 della tariffa ancora in vigore. Che cosa dunque v'è di nuovo in codesto articolo? La forma della repetibilità.

E la forma della repetibilità, che è stata abrogata dall'articolo 1 della legge del 1882, è stabilita sott'altra forma dalla legge attuale. Dunque non si crea nulla di nuovo: non s'impongono tasse, non si vuol tormentar nessuno.

Si vuole che i condannati, i quali devono pagare le spese, le paghino in una misura al di sotto di quella, che sarebbe giusta, le paghino in una forma, che sia d'accordo con la legge del 1882.

Ecco lo spirito, ecco la portata, la moralità e l'essenza dell'articolo 6 della legge che discutiamo.

E vengo alla parte civile. A questo proposito ho udito confondere concetti giuridici disparatissimi. Non parlo di quelli, che chiamarono la parte civile ausiliaria, socia, alleata del Pubblico Ministero.

Queste sono opinioni che fanno retrocedere il nostro diritto giudiziario al medio evo! Il trionfo del diritto moderno consiste appunto nell'eliminare la passione e la vendetta privata del campo dell'azione pubblica.

Più si va innanzi, più il concetto della giustizia sociale si perfeziona, e più il sentimento della vendetta nei giudizi penali si indebolisce, e cede il posto all'ufficio nobilissimo del Pubblico Ministero, vindice della legge, che colpisce il reato, non perchè reca danno al cittadino, ma perchè offende la giustizia, il diritto e la coscienza giuridica del paese. (*Benissimo!*)

L'azione penale è un principio, l'azione civile è un fatto, comunque abbia le sue radici in un diritto.

L'azione civile e l'azione penale hanno la stessa sorgente, ma non hanno la medesima natura.

L'azione penale si esplica libera e indipendente dalla azione civile; l'azione civile per regola dovrebbe sempre esplicarsi nella sede civile e fuori del giudizio penale.

Solo per un riguardo di opportunità, di utilità, e di economia è consentito alla parte lesa di innestare la sua azione nel giudizio penale; ma innestandovi la sua azione non

cangia perciò di natura; era azione privata e civile, e tale rimane.

L'azione pubblica è irretrattabile, intransigibile. L'azione privata è retrattabile e può formare oggetto di transazione, perchè è patrimonio di colui, che l'esercita.

Confondere i due ordini di principî e di idee è sconoscere il progresso del diritto moderno, è sconoscere il concetto della giustizia punitiva, è fare appello ad un sentimento barbarico ad una reminiscenza di medio evo nel progresso del diritto moderno! (*Benissimo!*)

E se l'azione civile, esplicita nel processo penale, mantiene integra la sua natura, la sua qualità, la sua indole, essa deve innanzi al magistrato penale sopportare per gli atti, che la concernono, gli oneri, che le sono imposti dinanzi al magistrato civile.

Io non so perchè la parte civile la quale è obbligata ad adoperare la carta da bollo, innanzi al magistrato civile, in giudizio penale dovrebbe esserne dispensata quando la sua azione si mescola al giudizio penale.

Non è lo stesso forse il suo diritto leso? Non è identica la *causa petendi*? Se tale è l'indole dell'azione civile, se l'incidentalità non muta nulla all'essere suo, poichè nessuno mette in dubbio l'obbligo della parte civile di usare la carta bollata, quando spiega la sua azione innanzi al magistrato civile, nessuno può negare il suo dovere di adoperare la carta bollata, quando l'identica azione si svolge congiuntamente all'azione penale. E ridotte così le cose, o signori, dove sono le torture e i travagli, che diamo ai contribuenti italiani, dove gli ostacoli messi innanzi per allontanare la parte civile dal giudizio penale? Noi non vogliamo nè accostarla, nè allontanarla. È la parte civile che deve, secondo la sua convenienza, seguire una via o un'altra, ma quando segue l'una o l'altra via deve serbare le medesime discipline.

Così noi vediamo che anche quando l'azione civile è intentata dinanzi al magistrato penale, è sottoposta a certe formalità proprie dei giudizi civili.

*Una voce.* No.

**Chimirri**, ministro di grazia e giustizia. E come no? Sono disposizioni del Codice: si riscontrino gli articoli 353 n. 3 e 571 del Codice di procedura penale. (*Interruzione dell'onorevole Nocito*).

Qui non si fanno discussioni innanzi a

scolari, si parla a giureconsulti. Basta accennare le cose e chi capisce, capisce.

E perchè si vegga che il ministro, che oggi sostiene questa legge, vi porta un profondo sentimento di equità, io debbo dichiarare che, accettando allo stato di relazione il disegno che oggi difendo, non l'ho accettato senza beneficio di inventario, perchè io non credo che l'esser ministro mi imponga il dovere di mantenere ad ogni costo le proposte che vengono innanzi a voi, senza tener conto del mio giudizio individuale, delle vostre discussioni e del vostro giudizio. (*Bene!*) Le leggi si portano innanzi a voi non per essere approvate così come il ministro le presenta, ma per sottoporle al vostro savissimo esame, e perchè l'elaborazione di esse non sia concetto solo del Governo, ma l'elaborazione della coscienza giuridica del paese da voi rappresentato. (*Benissimo!*) E quindi sino da ieri, anticipando la discussione, io fui sollecito di comunicare alla Commissione alcuni emendamenti, che nella mia coscienza d'uomo e di giurista credevo opportuni per migliorare questo disegno di legge.

Il primo degli emendamenti riguarda la querela. Nel disegno di legge era detto che la querela, nei reati di azione privata, dovesse essere scritta in carta da bollo. Io ho detto di no! Il reato di azione privata non cessa di esser reato, ossia offesa alla giustizia, solo perchè, per riguardo alla tenuità del danno od alla qualità del delitto, il legislatore ha creduto di lasciare arbitro l'offeso sull'opportunità di dare o no querela.

Una volta per altro che la querela è data, se ne impossessa il Pubblico Ministero e agisce in nome della Società offesa.

Quindi, sia o no necessaria la querela della parte, sempre che v'è delitto, v'è movimento dell'azione pubblica, v'è diritto della Società offesa e l'uso della carta da bollo non c'entra. (*Bravo!*)

E rispetto alla parte civile, io udii le osservazioni fatte e sono lieto di constatare che alcune di esse corrispondono al mio convincimento.

V'era, nel disegno di legge, una disposizione espressa poco chiaramente, che poteva dar luogo ad equivoci, ed era l'ultimo alinea dell'articolo 6 ove si dice che la parte civile risponde della tassa sulle sentenze quando l'imputato venisse assolto. Questa locuzione poteva dar luogo ad equivoco, perchè la parte

civile non sempre deve rispondere dei danni nel giudizio penale.

Bisogna coordinare quel comma coll'articolo 570 del Codice di procedura penale, limitando l'obbligo ai reati di azione privata, giacchè nei reati di azione pubblica, la parte civile è sussidiaria, e non è giusto far pagare alla parte civile il cattivo andamento del processo iniziato dal Pubblico Ministero.

Ristretto così il comma ultimo dell'articolo 6 all'azione privata, l'obbligo della tassa va circoscritto ai soli casi previsti dall'articolo 570, cioè quando v'è assoluzione o condanna alle spese della parte privata. E se l'assoluzione avviene per prescrizione, quando la prescrizione si avvera dopo che il giudizio fu iniziato da istanza privata, per colpa dell'istruttore e non della parte querelante; anche in questo caso nell'ipotesi di assoluzione, non ha luogo il pagamento.

Vede dunque la Camera, che il Governo è guidato da concetti ispirati alla maggiore equità possibile e che l'intendimento nostro non è di creare tasse giudiziarie, e molto meno di far servire la giustizia come strumento per attirare nuove entrate nelle casse esauste dello Stato.

Qualunque possa essere la necessità finanziaria, che ci spinge, noi distingueremo sempre le ragioni della giustizia e del diritto, delle questioni finanziarie. Noi qui non facciamo che applicare la legge finora vigente; che impone di far pagare al reo le spese di cancelleria ne' giudizi penali. Come metodo di esazione, abbiamo accettato lo stesso sistema, che voi avete accettato per le spese civili, con la legge del 1882. Imponiamo alla parte civile, l'uso della carta bollata perchè lo stesso obbligo l'è imposto quando esercita il suo diritto fuori del giudizio penale.

E con questo, signori, noi compiamo un'opera di vera moralizzazione nel Paese, perchè (credete ad un uomo che ha qualche esperienza) io ho visto spesso far più impressione sull'animo dei delinquenti volgari la condanna delle spese, che la pena corporale. Purtroppo nelle nostre plebi ancora ignoranti, il sentimento della libertà individuale, il concetto della personalità umana non è ancora molto elevato, e noi vediamo ricchi coloni, agiati campagnoli, per evitare la multa, andarsi a costituire in carcere.

Ebbene, o signori, il pagamento rigido

delle spese è un freno, perchè i delinquenti non corrano così proclivi al delitto.

Per queste ragioni spero che darete voto favorevole a questo disegno di legge. (*Bene! Bravo! — Vive approvazioni!*)

*Voci.* La chiusura!

**Presidente.** L'onorevole Spirito ha facoltà di parlare.

**Spirito.** A me preme di rilevare due sole affermazioni, sulle quali sono stati concordi relatore e ministro. La prima è questa: che tutti gli oppositori di questo disegno di legge sono partiti da un falso preconetto che, cioè, la giustizia penale debba essere gratuita, e gratuita sia secondo la nostra legislazione.

Ha detto l'onorevole relatore ed ha ripetuto l'onorevole ministro, che questo non è punto vero, che anzi è canone fondamentale della nostra legislazione che anche la giustizia penale non debba esser gratuita.

Ora io mi permetto d'affermare, invece, che questo non è punto esatto. Se fosse esatto, mi sentirei umiliato d'appartenere ad un paese, nel quale fosse ancora una legislazione fondata sopra un canone così falso, così ingiusto, così inumano.

**Imbriani.** Bravo!

**Spirito.** Ma, ripeto, quello che hanno affermato d'accordo l'onorevole relatore e l'onorevole ministro non è punto vero.

Bisogna fare distinzione fra le spese di giustizia o processuali, che sono quelle che lo Stato fa effettivamente appena comincia un processo penale, e le spese generali, che servono per l'amministrazione della giustizia.

Ora è vano ricorrere all'articolo 568 del codice di procedura penale; nè io, nè gli altri oppositori al disegno di legge l'avevamo dimenticato: avevamo anzi discusso precisamente in base di quell'articolo.

Quell'articolo dispone che il colpevole è condannato alle spese di giustizia; ma a quali? A quelle che lo Stato ha anticipato nel corso del processo penale; alle indennità dei testimoni, alle vacanze dei periti, alle notificazioni fatte dagli uscieri, ed altre spese simili.

Per queste spese, come tutti sappiamo, le nostre leggi riconoscono nello Stato il diritto al rimborso.

Vi è però un'eccezione. I diritti di cancelleria non erano propriamente una tassa, ma un semplice diritto, che serviva, non a compensare lo Stato delle spese da esso incontrate per l'amministrazione della giusti-

zia, ma a compensare in parte quel personale secondario, che pure è tanto utile alla retta amministrazione della giustizia.

Ma per le spese generali di giustizia, stipendi di magistrati, ecc., nessun diritto a rimborso ha lo Stato, appunto perchè la giustizia è gratuita.

Ora volete, o signori, una prova che è legislativamente falso il concetto, su cui hanno fondato tutto il loro edificio l'onorevole relatore e l'onorevole ministro? Essi hanno invocato la tariffa del 1865; permettete che la invochi anch'io.

Nell'articolo 1° di questa tariffa il legislatore ha dichiarato quali siano le spese di giustizia, e si è ben guardato dal comprendervi gli stipendi dei magistrati od anche del personale delle cancellerie. Solo agli articoli 10 e 11 è detto così: « Fra le spese di giustizia vi sono pure le spese di stampa e di esecuzione delle sentenze; di più, le indennità di trasferta e di soggiorno ai presidenti di Corte d'assise dalla città capoluogo ove risiede la Corte d'appello, ai procuratori generali, o ai loro sostituti ed ai giurati. »

Queste, come vedete, sono spese che non entrano a far parte dello stipendio dei magistrati; sono semplici indennità, e perciò sono registrate fra le spese di giustizia.

Eppure, o signori, il legislatore, perchè fosse bandito financo il più lontano sospetto che in Italia la giustizia penale non sia gratuita, il legislatore si affrettò a stabilire nell'articolo 4 che: « Le spese di cui ai numeri 10 e 11 (quelli che or ora ho letti) saranno a carico dell'Erario *senza diritto di ripetizione.* »

Quindi, non solo non potete ripetere le spese generali per l'amministrazione della giustizia, ma neppure potete ripetere le spese per le indennità di trasferta dei magistrati. Il legislatore nella legge di tariffa ha detto apertamente che queste spese sono a carico dello Stato, senza alcun diritto a rimborso. Quindi non si può mai far ricadere queste spese sulle spalle del condannato. La giustizia è gratuita.

Sicchè nella tariffa del 1865 vi è l'affermazione solenne di un principio di civiltà, e di progresso; il principio cioè che in un paese come l'Italia la giustizia penale è e dev'essere affatto gratuita.

Perciò, quando voi venite con una legge di tasse giudiziarie, le quali non servono a

far pagare al condannato le spese speciali del processo, a cui egli è tenuto per l'articolo 568 della procedura penale, ma le spese generali, che lo Stato fa per l'amministrazione della giustizia, io mi permetto di dirvi che voi offendete uno dei principî fondamentali della nostra legislazione.

L'altra affermazione, che debbo rilevare, è questa: che, cioè, la parte civile non abbia alcun interesse morale nel processo penale, ma vi abbia solo un interesse pecuniario; e che essa non possa dirsi punto ausiliaria del Pubblico Ministero.

Anche qui, chiedo perdono all'onorevole relatore e all'onorevole guardasigilli, essi dissero cosa non vera.

L'onorevole guardasigilli, così eloquente oratore, ha saputo, svolgendo un concetto così falso, trovar parole tanto felici, da meritare le approvazioni e gli applausi della Camera; eppure quel concetto, che informava le sue eloquenti parole, non è giusto, non è corretto.

Non è vero che la parte civile rappresenti nel processo penale solamente un interesse pecuniario. Se così fosse, allora soltanto voi, onorevole ministro, avreste diritto di dire che la nostra legislazione è ancora un'eco di barbare istituzioni medioevali; ma così non è.

La parte civile nel processo penale interviene bensì per domandare il risarcimento dei danni patiti; ma essa ha altresì (ed è riconosciuto dalla legge) un alto interesse morale da sostenere nel procedimento penale.

Che sia così, ce lo dimostra la pratica giudiziaria, la quale ci dice che la parte civile tanto più riesce cara alla giustizia, al magistrato, al paese, quanto più si mostri, nel giudizio penale, tenera d'interessi morali, anziché d'interessi materiali. Ce lo dimostra la giurisprudenza: poichè, quando si è discusso innanzi all'autorità giudiziaria, se la parte civile avesse diritto di intervenire in questioni, le quali non potevano influire sull'ammontare dei danni ed interessi, l'autorità giudiziaria ha detto, con ripetute pronunce, specialmente del Supremo Collegio, che la parte civile ha il diritto di intervenire anche nelle questioni d'ordine puramente morale.

Legislativamente ancora, o signori, le affermazioni e dell'onorevole relatore e dell'onorevole guardasigilli non sono corrette; dapochè una disposizione tassativa del Codice di procedura penale concede alla parte civile

financo l'importantissimo diritto di rilevare e far rivivere l'azione pubblica quando, di fronte ad un'ordinanza di non luogo a procedere il Ministero Pubblico abbia l'azione medesima abbandonata. Ed, allora, come potete voi, onorevole guardasigilli, dire che la parte civile non è di ausilio al Pubblico Ministero? Ma, in verità, voi avete, ciò affermando, dimenticata tale disposizione della nostra procedura.

Ma se la parte civile rappresenta, come ho dimostrato, anche alti interessi morali, se è di valido ausilio al Pubblico Ministero, se può in certi casi sostenere anche da sola l'azione penale, come potete stabilire e pretendere che debba comparire in giudizio soltanto a furia di carta bollata? Sapete, o signori, quali saranno le conseguenze di questa vostra pretesa? Che la parte civile, la quale ha un campo tanto importante per la giustizia, specialmente nella istruttoria dei processi, e che porta aiuti di ogni sorta all'azione del Pubblico Ministero, non potrà più resistere, e non comparirà più nei processi penali perchè troppo colpita e di tasse e di discredito. E sarà una festa pei delinquenti.

Ora noi, o signori, che dobbiamo fare le leggi nell'interesse dei cittadini, della gente onesta, che teme i delinquenti, non ci dovremo preoccupare di proposte siffatte?

Signori, noi abbiamo adempiuto ad un dovere; abbiamo dimenticato combattendo la legge, le opinioni politiche, che ci dividono in questa Camera.

Come hanno compiuto il dovere loro e l'onorevole guardasigilli e l'onorevole relatore e gli egregi colleghi, che hanno sostenuto la legge, così noi abbiamo con uguale coscienza compiuto il nostro combattendo questa proposta. Al pari di loro noi ci sentiamo teneri degli interessi del paese.

Ma vi è qua dentro chi deve sentire più di noi tutti la responsabilità di quello, che può avvenire: e questi è l'onorevole guardasigilli.

A voi dunque, onorevole Chimirri, io dico: voi non potete certo affermare che l'edificio della giustizia penale posi in Italia su basi al tutto sicure ed incrollabili; or bene, sia pure un piccolo puntello questo della parte civile; ma vi sentite voi il coraggio di toglierlo via?

Toglietelo, se così vi pare; ma la responsabilità sarà tutta vostra. *(Bene!)*

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani. *(Mormorio).*

**Imbriani.** Dirò brevissime parole. Devo rispondere specialmente ad una parola dell'onorevole guardasigilli, e ad una osservazione dell'onorevole Indelli.

Il guardasigilli ha detto: voi fate l'opposizione unicamente politica. Ed è andato più in là; ha parlato di fazioni. Ha detto: la fazione...

**Chimirri, ministro di grazia e giustizia.** No; ho detto la passione

**Imbriani.** Oltre la parola *passione*, ha usato anche la parola *fazione*.

**Chimirri, ministro di grazia e giustizia.** Ella può dire quello che vuole!

**Imbriani.** Non quello che voglio: gli stenografi certamente avranno rilevato la parola *fazione*.

**Presidente.** Ella ha udito male, onorevole Imbriani; il ministro ha parlato di *passione*.

**Chimirri, ministro di grazia e giustizia.** Quando affermo di non averla detta, non l'ho detta!

**Imbriani.** Potrebbe esserle sfuggito; ma una volta che fa questa aperta dichiarazione, non c'è più dubbio. E quindi basti di ciò.

L'onorevole ministro ha parlato poi dei bisogni dell'erario, ritornando involontariamente alla fiscalità della legge: si è sforzato di parlare di legge organica, e di evitare così i veri termini della questione, ma poi ha dovuto rientrare per forza, per la logica dei fatti, nella fiscalità della legge.

Egli parlava di gocce, le quali debbono riempire le casse dello Stato, e a poco a poco debbono produrre questa fonte copiosa. Invece di gocce, perchè non li chiamate colpi di spillo, signor guardasigilli? Sono veramente colpi di spillo, che date ai contribuenti. Ed uso pensatamente la parola *contribuenti*, e non *delinquenti*, perchè questo è un altro volo rettorico, col quale avete tentato evitare la vera questione, che è quella della fiscalità della legge.

Io ho il piacere di conoscere da parecchi anni il signor guardasigilli, ed anzi rammento, e lo rammento sempre con gratitudine, che egli è stato difensore mio in una causa contro il fisco (*Si ride*), e vi ha portato tutto l'affetto e tutto il disinteresse dell'amico. Mi rammento, e anch'egli se ne rammenterà, come chiamasse, innanzi alla Corte d'appello, rapace il fisco (*Si ride*), come fulminasse con uno sdegno giusto e generoso, le esorbitanze e le rapine fiscali, tanto che il presidente della Corte lo richiamò all'ordine (*Si ride*) e gli

diede una lavata di capo (*Si ride*), ingiustissima, perchè non aveva usata nessuna espressione che non fosse meno che corretta ed opportuna (*Si ride*). Ora voi, per rinsanguare l'erario, ci siete venuti innanzi con una serie di legghine, che io denominerò non solo...

*Una voce.* Rapaci!

**Imbriani.** ... rapaci, ma, addirittura, anarchiche.

*Voci.* Oh! oh!

**Imbriani.** Leggi anarchiche, perchè paiono fatte apposta per calcare sempre più la mano sul misero e sul debole; paiono fatte apposta per suscitare un senso d'indignazione nel paese, riducendo quasi ad un vano nome quella giustizia, onde il popolo è assetato.

Non ripeterò certo ciò, che con logica così stringente ha oggi detto il deputato Spirito.

Ma non posso non ripetervi che la giustizia è un dovere di Stato, e, come tale, deve essere essenzialmente gratuita! Essa è il substrato di ogni civile società, di ogni libero reggimento; perchè la giustizia, o signori, è la moralità e la legalità, la quale se non ha per substrato la moralità, è cosa indegna, è cosa infame, perchè si risolve nel trionfo della forza.

Mi dispiace di non vedere qui quel Sansone della nostra finanza, che è il ministro del tesoro (*Ilarità vivissima*); o che si chiami davvero Sansone, come mi venne assicurato, o che tale appaia per essersi da sè proclamato una grande capacità finanziaria, o che finalmente, come un giorno il Sansone biblico rovesciava il tempio dei Filistei, non finisca con rovesciare di un colpo la finanza italiana. (*Si ride*) Certo è che egli ha proprio aguzzata la sua fantasia tassatrice in tutte queste piccole miserie, le quali, in fin dei conti, non gioveranno all'erario, e non faranno che tormentare di più il popolo.

E qui io domando al deputato Indelli: come può egli dire che malamente siasi, in questa discussione, suscitato il sentimento? Anzitutto il sentimento è una cosa che non si valuta e non si misura; chi non lo possiede, non lo sente. Ma ditemi: potete voi (e parlo, come vedete, colla massima calma) potete voi non sentirvi veramente commossi, pensando alla enorme quantità, non di delinquenti, che questa infine è anch'essa una parola grossa, ma, per esempio, di condannati per contravvenzione? Mi ammetterete, spero, che la contravvenzione è un ben lieve

reato, al quale spesse volte si è spinti dal bisogno o dall'ignoranza. Ora, insieme al carabiniere o ai carabinieri, perchè quelle care persone vanno sempre in coppie (*Si ride*)...

Badate: io rispetto il carabiniere come funzionario dello Stato, ma non ho per esso tutta quella tenerezza, che alcuni hanno. Spero che quei tali possano assaggiare un giorno le tenerezze del carabiniere (*ilarità*); e non è poi tanto difficile!

*Una voce.* Bell'augurio!

**Imbriani.** Insieme, dicevo, a questa gentile coppia di carabinieri verrà l'usciera con la sentenza alla mano. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ammetterà che si possa bene avere un sentimento di pietà per questi infelici, i quali, condannati come contravventori, per imperizia o per ignoranza, debbono andare ad espiare due o tre mesi di carcere; e durante questo tempo non possono più lavorare per sostenere la propria famiglia. Or bene, insieme con i carabinieri, che porteranno via il capo della famiglia, verrà l'usciera, il quale farà il sequestro delle poche camicie, che vi saranno, o del sacco di granone destinato per l'alimentazione della famiglia in quei tre mesi.

**Napodano.** Quello è insequestrabile!

**Imbriani.** Non è insequestrabile il sacco di granone, perchè è merce, è ricchezza, signor avvocato Napodano; voi siete giurista, e mi dispiace che diciate di queste cose! (*Si ride*). — *Interruzione vicino all'oratore.*

Sì, se invece di un sacco, ce ne saranno due, ne prenderanno soltanto uno!

Ora, questo è bensì sentimento, ma è sentimento di giustizia, intimo, retto; e chi non lo sente, peggio per sé.

Io vorrei ancora domandare, all'onorevole guardasigilli, se tutti coloro, che scriveranno quelle tali sillabe di più sulla carta da bollo, siano anch'essi delinquenti, poichè egli ha voluto usare questa grossa parola.

Ma questa di contare le sillabe è cosa enorme, vessatoria, indegna di un Governo, ... è degna di un Governo piccino piccino, tischino tischino, di animo e di mente. (*ilarità*).

E i certificati? Anche quella è una contribuzione di delinquenti? E il povero operaio, come diceva oggi il nostro collega Facheris, il quale deve andare a chiedere al casellario il suo attestato, che gli serve per procurarsi lavoro, è anch'esso un delinquente, è anch'esso un debitore dello Stato?

Ma ditelo nella vostra coscienza giuridica, onorevole ministro! E, se così non è, almeno alla vessazione non aggiungete l'offesa della ironia! Dite che volete prendere i denari dove potete, che volete spogliare chi meglio credete, e tanto più li spogliate quanto più sono miseri, e meno possono gridare, perchè gli altri gridano forte, e non si lasciano spogliare così facilmente; valga in prova il modo di tassazione, che si usa nel nostro Parlamento, che sempre grava sui più miseri e mai sui più abbienti.

Un'ultima osservazione e ho finito. (*Oooh!*) Siete sodisfatti? Tanto meglio. (*Si ride*)

Questa osservazione riguarda in parte l'avvocato fiscale, che oggi è stato relatore della causa. C'è sotto questa legge il sentimento politico, come c'è nella legge, che avete votato per assicurare le spese di giustizia, e per le ipoteche, che potete prendere, o accendere, come dite voi.

Con queste leggi voi prestate le armi politiche a Governi di reazione, o signori!

Si potranno inventare le cospirazioni, i reati politici, e subito stendere la mano rapace, prendere iscrizioni, fare sequestri in forza delle nostre leggi fiscali; e poi vi sarà anche la solidarietà nelle spese; e così toglirete anche il pane di bocca ai vostri avversari politici.

La portata politica di queste leggi è terribile, non può essere valutata.

Qui non si fa che parlare di delinquenti; ma ci sono moltissime figure di reati, che sono scritte nel Codice, ed i cui autori non sono delinquenti affatto; sono reati di opinione, reati politici, che non dovrebbero sussistere in un Codice di nazione civile, ma che pure vi sono.

Ora, essendo queste figure di reati contemplate nel Codice, voi potrete valervene da un momento all'altro e fulminare i rei con tutto il rigore delle vostre odiose leggi fiscali. (*Rumori*).

Ebbene io, dopo uditi i discorsi dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore, formalmente dichiaro che, questa legge pare alla mia coscienza assolutamente immorale; legge di vessazione, legge d'ingiustizia! Mi auguro che il Parlamento italiano non la voterà.

Mi conforta aver visto oratori delle diverse parti di questa Camera, riaffermando la loro coscienza giuridica, sdegnosamente respingerla.



Non mi lusingo punto che questi signorini (*Ilarità*) la ritirino, benchè le prime avvisaglie le abbiano già date ritirando alcuni articolini.

Mi rivolgo quindi ai colleghi e dico loro: compiamo un atto di giustizia; diamo una soddisfazione pel paese, poichè abbiamo gli occhi del paese su di noi; uniamoci e respingiamo questo disegno di legge.

**Presidente.** Non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale. Non essendovi alcuna proposta in contrario passeremo alla discussione degli articoli.

**Imbriani.** Ma ci vuole una votazione!

**Presidente.** Quando non c'è nessuna proposta in contrario si passa di diritto alla discussione degli articoli.

**Imbriani.** La proposta la faccio io: propongo che non si passi alla discussione degli articoli.

**Presidente.** Va bene.

**Imbriani.** E domando la votazione nominale. (*Oh! oh!*)

**Presidente.** Domando se quindici deputati appoggiano la proposta dell'onorevole Imbriani per la votazione nominale.

(*Diversi deputati si alzano*).

Avendo quindici deputati appoggiata la domanda di votazione nominale, si procederà alla votazione nominale.

Coloro, che sono d'avviso che si debba passare alla discussione degli articoli, risponderanno *sì*; gli altri risponderanno *no*.

Si faccia la chiama.

**Suardo, segretario,** fa la chiama.

*Rispondono sì:*

Accinni — Ambrosoli — Angeloni — Anzani — Arcoleo — Arrivabene — Artom di Sant'Agnese.

Baratieri — Barazzuoli — Basini — Beltrami — Bertolini — Bonacossa — Bonasi — Borgatta — Borromeo — Boselli — Branca — Brunialti — Buttini.

Calvi — Cappelli — Carenzi — Carmine — Casati — Cavaliere — Cavalletto — Chiala — Chiesa — Chimirri — Chinaglia — Cibrario — Cittadella — Coffari — Colombo — Conti — Corsi — Costa Alessandro — Cremonesi.

D'Adda — Dal Verme — D'Arco — De Blasio Vincenzo — De Giorgio — Del Balzo — Della Rocca — De Martino — De Pazzi

— De Puppi — Di Balme — Di Collobiano — Di Marzo — Di Rudini — Donati.

Episcopo — Ercole.

Fagioli — Ferraris Maggiorino — Fornari — Franzi — Frascara — Frola.

Galimberti — Gallavresi — Gamba — Gasco — Gentili — Gianolio — Giolitti — Giovanelli — Guglielmini.

Indelli.

Leali — Levi — Lochis — Lo Re — Lucca — Lucifero — Luzzati Ippolito — Luzzatti Luigi.

Marchiori — Martini G. Batt. — Marzin — Maurigi — Mazzella — Mel — Menotti — Mestica — Mezzanotte — Minelli — Miniscalchi — Minolfi — Montagna.

Napodano — Nasi Carlo — Nicotera.

Pace — Paita — Palberti — Papadopoli — Patamia — Pelloux — Perrone — Pignatelli Alfonso — Pinchia — Plebano — Polvere — Ponti — Puccini — Pullè.

Ricci — Ridolfi — Riola Errico — Rizzo — Rolandi — Romanin-Jacur — Roncalli — Rospigliosi — Rossi Gerolamo — Roux — Rubini — Ruspoli.

Sacchetti — Salandra — Sampieri — Saporito — Sardi — Simonelli — Simonetti — Sola — Solinas Apostoli — Sonnino — Speroni — Stanga — Strani — Suardi Gianforte — Suardo Alessio.

Tacconi — Tegas — Tittoni — Toaldi — Tondi — Torelli — Torrigiani — Treves — Tripepi — Turbiglio.

Valle Angelo — Valli Eugenio — Vienna — Visocchi — Vollaro Saverio — Vollaro De Lieto Roberto.

Zainy — Zappi.

*Rispondono no:*

Barzilai — Basetti — Bertollo — Bufardeci.

Caldesi — Canzio — Capilongo — Casilli — Cavallini — Cavallotti — Cefaly — Cianciolo — Cocco-Ortu — Colajanni — Colocci — Curcio.

Damiani — Danco — Della Valle — De Riseis Giuseppe — Diligenti — Di Sant'Onofrio.

Fabrizi — Facheris — Ferrari Luigi — Finocchiaro-Aprile — Fortis.

Galli Roberto — Giovagnoli.

Imbriani Poerio.

Luciani.

Mezzacapo — Miceli — Monticelli — Mussi.

Niccolini — Nocito.

Pais-Serra — Passerini — Pavoni — Pelleggrini — Picardi — Piccolo-Cupani — Pugliese.

Sani Giacomo — Santini — Spirito — Stelluti-Scala.

Zanardelli — Zanolini — Zeppa.

*Si astengono:*

Bonacci.

Giampietro.

*Sono in congedo:*

Adamoli — Alli-Maccarani — Amore — Andolfato.

Baroni — Bastogi — Berio — Bertolotti — Bianchi — Bobbio.

Cagnola — Calvanese — Campi — Capoduro — Carnazza-Amari — Casana — Cavalli — Chiapusso — Chiaradia — Coccozza — Corvetto — Cuccia.

De Dominicis — De Riseis Luigi — Di Blasio Scipione.

Faina — Favale — Ferri — Fili-Astolfone — Fortunato — Franchetti.

Ginori.

Maffi — Maluta — Mariotti Ruggero — Maurogordato — Maury — Monti.

Pandolfi — Poggi.

Raggio — Rocco — Ronchetti.

Sella — Siacci — Silvestri.

Tassi — Tommasi-Crudeli.

Vendramini — Vetroni — Villa.

Zuccaro-Floresta — Zucconi.

*Sono ammalati:*

Agnini.

Berti Domenico — Berti Ludovico — Billi Pasquale.

Capilupi — Cipelli — Corradini — Curati.

Danieli — Delvecchio — De Simone — Di San Donato.

Faldella — Ferracciù — Ferrari-Corbelli.

Gagliardo — Grassi Paolo — Grippo — Grossi — Guglielmi.

Jannuzzi.

La Porta — Lorenzini — Lovito — Lugli.

Marinuzzi — Marselli — Mazzoni — Mirabelli — Mocenni — Molmenti — Mordini.

Narducci.

Panattoni — Pascolato — Petronio Francesco — Piccaroli — Prampolini.

Quartieri.

Romano — Rosano — Rossi Rodolfo — Ruggieri.

Sanguinetti Adolfo — Sciacca della Scala — Seismit-Doda — Solimbergo.

Tenani — Testasecca — Trompeo.

Vischi.

*Assente per ufficio pubblico:*

Rava.

### Risultamento della votazione nominale.

**Presidente.** Proclamo alla Camera il risultamento della votazione nominale sulla proposta di passare alla discussione degli articoli.

Votanti. . . . .	207
Risposero sì . . . .	155
Risposero no . . . .	50
Si astennero . . . .	2

*(La Camera delibera di passare alla discussione degli articoli).*

**Presidente.** Il seguito di questa discussione è differito a martedì, perchè lunedì ci sono le interpellanze.

### Annunciansi diverse domande d'interrogazioni.

**Presidente** Comunico alla Camera quattro domande d'interrogazione.

La prima è dell'onorevole Tittoni:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno sulla nomina del sindaco di Orte. »

La seconda è dell'onorevole Montagna:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole presidente del Consiglio sul ritardo, che il Governo frappone nell'adempiere alla ripetuta promessa di sottoporre alla Camera provvedimenti per sollevare il paese dallo stato di depressione economica da cui è travagliato. »

La terza è dell'onorevole Imbriani;

« Il sottoscritto domanda d'interrogare il presidente del Consiglio, ministro degli esteri, circa la condotta del console d'Italia a Buenos Ayres, e circa la tutela dei diritti dei nostri connazionali.

La quarta anche dell'onorevole Imbriani:

« Il sottoscritto chiede interrogare il ministro della guerra, circa la concessione delle musiche militari per private o pubbliche riunioni a pagamento. »

### Osservazioni sull'ordine del giorno.

**Presidente.** L'onorevole Luzzati Ippolito ha una interpellanza ai ministri di grazia e giustizia e delle finanze. Il Governo l'accetta?

**Colombo, ministro delle finanze.** L'accetto.

**Presidente.** Il carattere della interpellanza è tale, che parmi si possa raggruppare con quelle concernenti le operazioni catastali.

**Colombo, ministro delle finanze.** Certamente.

*(Così rimane stabilito).*

**Presidente.** Anche l'onorevole Nasi Carlo ha una interpellanza relativa alla procedura seguita a carico di alcuni ufficiali dell'esercito.

Il Governo l'accetta?

**Chimiri, ministro di grazia e giustizia.** L'accetto.

**Presidente.** Questa interpellanza potrà essere riunita con quella dell'onorevole Imbriani, relativa allo stesso argomento.

*(Così rimane stabilito).*

**Imbriani.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Imbriani.** Tra le interpellanze annunziate ve n'è una mia al ministro delle finanze circa la illegale applicazione della nuova tariffa daziaria nel comune di Napoli.

Essendo presente l'onorevole ministro delle finanze, lo pregherei di volermi dire se l'accetta.

**Colombo, ministro delle finanze.** L'accetto, e prenderà il suo turno dopo le altre.

**Imbriani.** Siccome la nuova tariffa è stata applicata immediatamente, e questa tariffa è illegalissima, perchè viola quattro leggi, *(Oh!)* perciò mi rivolgerei alla cortesia del ministro perchè consentisse che fosse svolta quanto prima è possibile...

**Presidente.** Ma ce ne sono delle altre!

**Imbriani.** Ma a Napoli si sta pagando ingiustamente!

**Presidente.** Onorevole Imbriani; si riservi a sollevare questa questione in un altro momento. Intanto il ministro ha accettato la sua interpellanza.

**Imbriani.** Sta bene; mi riservo.

È stata anche annunziata un'altra mia domanda d'interpellanza all'onorevole presidente del Consiglio, al triplice ministro *(Ilarità)*. Sicuro: è triplice, come la triplice alleanza; ha tre Ministeri, come l'ex-ministro Crispi! *(Ilarità)*

**Ercole.** *Omne trinum est perfectum!*

**Imbriani.** Non lo credo in fatto di ministri!

Dunque, c'è una mia interpellanza diretta all'onorevole presidente del Consiglio, ministro degli esteri, circa le manifeste violazioni del trattato di Berlino da parte di una delle potenze firmatarie.

L'accetta egli?

**Di Rudini, presidente del Consiglio.** L'accetto al turno che le spetta.

**Imbriani.** Il ministro mi risponde stando seduto! Rispondo anch'io seduto: sta bene.

Del resto l'educazione insegna a rispondere in piedi!

*Una voce.* Ma ormai la seduta è finita!

**Imbriani.** Finchè il presidente non l'ha levata, siamo sempre in seduta. Un po' d'educazione sta bene a tutti, anche ai marchesi! *(Rumori — Ilarità)*.

La seduta termina alle ore 7 e 30.

### Ordine del giorno per la tornata di lunedì.

1. Svolgimento d'interpellanze.
2. Seguito della discussione sul disegno di legge: Sugli atti giudiziari e sui servizi di cancelleria. (Allegato A del disegno di legge n. 237: Provvedimenti finanziari).
3. Discussione della seguente mozione del deputato Perrone:

« La Camera delibera di nominare una Commissione per vedere se è possibile portare nell'ordinamento militare delle modificazioni, le quali senza menomare la potenza dell'esercito, portino notevoli economie sul bilancio della guerra, e realizzino quei perfezionamenti che furono adottati negli altri eserciti. »

4. Sulle concessioni governative (Allegato B del disegno di legge n. 237 - Provvedimenti finanziari).

5. Trasferimento di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1891-1892. (256)

6. Approvazione della spesa di lire 9,326.66 sull'esercizio 1891-92 per provvedere al saldo delle contabilità relative al capitolo n. 43 « Fitto dei locali (Demanio) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1889-90. (233)

7. Approvazione della spesa di lire 401.22 sull'esercizio 1891-92 per provvedere al saldo delle contabilità relative al capitolo n. 3 « Dispacci telegrafici governativi (spesa d'ordine) » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90. (234)

8. Approvazione della spesa di lire 22,005.72 sull'esercizio 1891-92 per provvedere al saldo delle contabilità relative al capitolo n. 19 « Personale tecnico e contabile dell'artiglieria e « genio » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90. (235)

9. Autorizzazione di maggiori assegnazioni nella somma di lire 92,900 e di diminuzioni di stanziamenti per una somma equivalente su diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1892-93. (229)

10. Approvazione dell'eccedenze d'impegni su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione pel 1890-91, risultanti dal Rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso. (184)

11. Approvazione della spesa di lire 1,752.60 sull'esercizio 1891-92 per provvedere al saldo delle contabilità relative al capitolo n. 56 « Fitto di locali non demaniali per le tesorerie « provinciali » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90. (232)

12. Rinvio agli esercizi avvenire degli stanziamenti determinati per l'esercizio finanziario 1892-93 dalle leggi 31 maggio 1887, numero 4511, 26 luglio 1888, n. 5600, 26 giugno 1887, n. 4644 concernente i sussidi ai danneggiati dai terremoti della Liguria e dalla frana di Campomaggiore; e l'acquisto dei cavalli stalloni. (278)

13. Autorizzazione della maggiore spesa di lire 136,611.78 da portarsi in aumento al capitolo n. 103 « Concorso a favore dei Consorzi d'irrigazione » per sussidiare il Consorzio dei Comuni per l'incremento dell'irrigazione del territorio Cremonese, da prelevarsi dal fondo di riserva per le spese impreviste. (231)

14. Modificazioni alla legge 5 luglio 1882, sugli stipendi ed assegni fissi per la R. Marina. (144)

15. Modificazione dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, riguardante gli apalti dei lavori pubblici alle Società cooperative di produzione e lavoro. (260)

16. Proroga del termine stabilito dall'articolo 79 della legge 30 dicembre 1888, numero 5865 sul passaggio allo Stato delle spese che ora sono a carico dei Comuni e delle Provincie. (165)

17. Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito. (87-B) (Modificato dal Senato).

---

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

*Direttore dell'ufficio di revisione.*

---